




la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2012 115





NUOVA VOLVO V40 CROSS COUNTRY

È nata Volvo V40 Cross Country: tutta la tecnologia Volvo in un'auto nata per superare i confini della città. Ha un assetto rialzato ed è disponibile in versione AWD per affrontare con disinvoltura i tratti offroad. Scoprila nei Cross Country Days insieme al resto della gamma Volvo XC. Seguici su Facebook e su Twitter per conoscere tutte le date degli eventi.

**SCOPRILA NEI CROSS COUNTRY DAYS
SABATO 2 E DOMENICA 3 FEBBRAIO**



TUA A PARTIRE DA 26.000 EURO

CON SUPERVALUTAZIONE DEL TUO USATO

VOLVOCARS.IT

VOLVO V40 CROSS COUNTRY D2 NOVA PLUS EDITION, 115CV (84KW), CONSUMO NEL CICLO COMBINATO 3,8 L/100KM. EMISSIONI CO₂ 99 G/KM
L'auto raffigurata comprende optional non di serie. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

AutoGrup

TORINO - C.so Giulio Cesare 334 - Tel. 011.2456600
info@autogrup.com - www.dealer.volvocars.it/autogrup/

SUPERFLASH

CARTA



ETA': 21
PROFESSIONE: STUDENTE
DESIDERIO: NON FARSI MANGIARE VIVO

CARTA SUPERFLASH
canone 18/26 anni: gratis

www.superflash.it



follow us on

INTESA  SANPAOLO

Vicini a voi.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta Superflash e dei Servizi via internet, cellulare e telefono consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta. Il canone è gratuito per le nuove carte rilasciate a giovani che abbiano compiuto 18 anni. La gratuità sarà valida fino al compimento del 26° anno di età del titolare della Carta.

Clinica Santa Caterina da Siena Torino



GVM
CARE & RESEARCH



Ex Casa di Cura Suore Domenicane
Direttore Sanitario Dr. Luisangelo Sordo

Via Villa della Regina 19
10131 Torino
info-csc@gvmnet.it
www.gvmnet.it

I nostri servizi ambulatoriali e le specialità chirurgiche:

CARDIOLOGIA

Registrazioni Holter, ECG, Ecocardiogramma, Ecodoppler, Prove da sforzo

DIETOLOGIA E DISTURBI NUTRIZIONALI

Controllo dei parametri ematochimici-ormonali, calcolo delle percentuali del tessuto adiposo e muscolare, controllo della funzionalità epatica, renale, tiroidea, surrenalica, ipofisaria.

Prescrizione di diete personalizzate

DERMATOLOGIA

Tecnologie laser per la terapia, "Unità Laser KTP"

ECOGRAFIA

Diagnostica per patologie vascolari, muscolari, traumatiche, ghiandolari o cavitare profonde, ostetriche ginecologiche, prostatiche vescicali e renali, cardiologiche e digestive

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

Visita specialistiche e controlli clinici, esami di laboratorio, indagini citologiche, indagini istologiche, tecnica di diagnostica per immagini rx, ecografie, Tac, mammografia, controlli sensitometrici, ambulatorio della menopausa.

Prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale, diagnosi prenatale (amniocentesi- prelievo di villi coriali), interventi chirurgici micro invasivi (ago biopsia ed ago aspirato sottoguida ecografica di formazioni cistiche ovariche e mammarie)

GASTROENTEROLOGIA

Esofagogastroduodenoscopia, retto-sigmaendoscopia, colonscopia, ecoendoscopia (bilio pancreatico, esofagogastrica e rettale)

NEUROLOGIA

Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico

ONCOLOGIA

Trattamento delle patologie neoplastiche: prevenzione, diagnosi e terapie antitumorali

OTORINOLARINGOIATRIA

Visite specialistiche, audiometria, visita foniatrica, impedanzometria, endoscopia con fibre ottiche rigide e flessibile, esame vestibolare di primo livello, terapia delle apnee notturne in stretta collaborazione con la pneumologia per il monitoraggio cardio-respiratorio notturno ed adattamento alla ventilazione

TERAPIA DEL DOLORE

Sostieniamo e promuoviamo la lotta al dolore affinché costituisca parte preponderante e non soltanto integrante dell'arte medica e sia sempre più efficace nella difesa della vita e nell'umanizzazione delle cure.

PNEUMOLOGIA

Visite specialistiche, controlli clinici, spirometria, saturimetria, emogasanalisi, polisonnografia sia adulta che pediatrica

RADIOLOGIA

Radiologia digitalizzata, Tac, ecografia, ecografia quadrimensionale, ecodoppler, mammografia, densitometria ossea

UROLOGIA

Visite specialistiche, esami ematologici, esami urinari, esami funzionali, diagnosi per immagini (ecografie, rx, Tac), indagini endoscopiche, esami istologici, interventi chirurgici

CHIRURGIA GENERALE

Trattamento di lesioni e malattie a carico dell'apparato digerente, e chirurgia dell'obesità.

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Trattamenti di lesioni traumatiche e loro esiti, malformazioni, problemi occlusali, patologie dentarie, patologie oncologiche, patologie degenerative

CHIRURGIA PLASTICA

Trattamento ricostruttivo al seguito di interventi mutilanti, traumi e ustioni. Chirurgia plastica ed estetica a carico di tutto il corpo con una progressiva estensione delle possibilità tecnologiche, l'utilizzazione di nuovi materiali, protesi e tecniche chirurgiche sempre più affinate ed in rapida costante evoluzione

CHIRURGIA VASCOLARE,

Dalla grande chirurgia delle affezioni aortiche alla chirurgia periferica.

OCULISTICA

Chirurgia della cataratta, del glaucoma e delle patologie vitreoretiniche, trattamento delle maculopatie e la chirurgia palpebrale

ODONTOIATRIA IMPIANTOLOGIA GNATOLOGIA,

Conservazione e recupero dell'apparato dentario con risultati che ne garantiscono per la massima parte l'anatomia e la fisiologica funzione

ORTOPEDIA E CHIRURGIA DELLA COLONNA

Terapia di malformazioni ed alterazioni strutturali primitive o secondarie e recuperi post-traumatici, chirurgia della mano, del piede, del ginocchio, dell'anca, della spalla.

Risoluzione di problemi neurologici che interessano la colonna vertebrale, cervicale, dorsale e lombare, tramite interventi di decompressione, di risoluzione di patologie discali, di stabilizzazione in patologie di scompenso vertebrale

PROCTOLOGIA

Trattamento delle patologie ano rettali, prolapsi e patologie emorroidali

Centro Unificato Prenotazioni (CUP) Tel. 011 8199201 - 011 8199200 Fax 011 8199301

Reception Diagnostica per immagini - Radiologia Tel. 011 8199300 Fax 011 8199218

Reception Via Colombini Tel. 011 8199211 Fax 011 8199301

Reception Via Villa della Regina Tel. 011 8199203 Fax 011 8199202



CIDIMU S.p.A.

CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA



R.I.B.A.
RADIOLOGICAL IMAGING
BOARD & ASSOCIATES
GRUPPO CIDIMU

ISTITUTO DIAGNOSTICO

PRESTAZIONI OFFERTE

VISITE SPECIALISTICHE

PRELIEVI EMATOCHIMICI SUL SANGUE ED ALTRI MATERIALI BIOLOGICI

ESAMI ULTRASONOGRAFICI

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA di tutti i distretti e apparati e **RM VERTICALE**

ESAMI ELETTROFISIOLOGICI

TC di tutti i distretti e apparati e **TC DENTALE CONE BEAM**

ESAMI ENDOSCOPICI

DIAGNOSTICA VIRTUALE

Nella strutture operano i seguenti **GRUPPI DI STUDIO**

SERVIZI di ECCELLENZA :

- Ambulatorio per lo studio delle apnee notturne nell'adulto
- Gruppo di studio sui disturbi del sonno nel bambino
- Area di ostetricia-ginecologia e della salute della donna
- Gruppo di appoggio madre-bambino
- Servizio di diagnosi e terapia dell'ipertensione
- Riabilitazione vascolare degli arteriopatici (TAM)
- Studio delle vertigini
- Centro di senologia
- Centro di diagnosi e terapia dell'osteoporosi
- Gruppo di studio di endocrinologia
- Gruppo di studio sulle patologie della tiroide
- Gruppo di studio di oncologia urologica
- Gruppo di studio dei disturbi della memoria e delle demenze
- Centro di prevenzione Emotional Stress Center
- Centro cefalee dell'adulto e dell'età evolutiva
- Centro disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
- Centro di neuropsichiatria infantile
- Gruppo di studio di psicologia dell'età evolutiva

Gli istituti
CIDIMU S.p.A.
e **RIBA S.p.A.**
sono convenzionati
con il **GRUPPO GENERALI**
G.G.L. S.p.A
in forma **DIRETTA**
(senza ticket e senza
anticipi di spesa
o con eventuale franchigia
a seconda della polizza)

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI



CIDIMU S.p.A.

Via Legnano, 23
10128 TORINO
Tel: **011.56.16.111**
Fax: 011.56.23.367
cup@cidimu.it
www.cidimu.it



RIBA S.p.A.

Via Prarostino, 10
10143 TORINO
Tel: **011.56.16.180**
Fax: 011.227.73.99
cup@diagnosticariba.it
www.diagnostica.it

Leggi d'Italia Mobile


IL MIGLIOR POSTO DI LAVORO È QUELLO CHE SCEGLI TU.

Finalmente non c'è nulla che può coglierti impreparato, anche fuori dal tuo ufficio.

Da oggi le soluzioni online **Leggi d'Italia** sono **ottimizzate** per la ricerca e la consultazione su **smartphone** e **tablet**, per permetterti di gestire il tuo lavoro quando, come e dove vuoi.

Con **Leggi d'Italia Mobile** la ricerca in mobilità è ancora più semplice, grazie anche alla nuova funzionalità di **"completamento automatico"** che ti suggerisce le frasi o i concetti più pertinenti alla ricerca che stai impostando.

- ACCESSIBILE OVUNQUE
- TUTTE LE INFORMAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI CHE TI OCCORRONO
- RICERCA PIÙ FACILE CON LA FUNZIONE DI "COMPLETAMENTO AUTOMATICO"



Q tentativo di conciliazione

Codici Commentati 65 >

Legislazione 424 >

Giurisprudenza 1.280 >

Note a sentenza e Commenti 1.154 >

PROVALA SUBITO GRATUITAMENTE
www.leggiditalia.it/mobile

 **LEGGI D'ITALIA**
Gruppo Wolters Kluwer

Leggi d'Italia Mobile è ottimizzata per iOS e Android. Apple e iPad sono marchi di Apple Inc.



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

Le foto dei quadri di Mattia Moreni riprodotte in copertina e all'interno della rivista sono gentilmente concesse dalla figlia dell'artista, Maria Francesca, che la Redazione ringrazia per la disponibilità e la cortesia.

DIRETTORE RESPONSABILE
Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Matilde CHIADÒ
Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Laura GAETINI
Guido JORIO
Ferdinando LAJOLO
Pier Giuseppe MONATERI
Paolo MONTALENTI
Sergio MONTICONE
Davide MOSSO
Dario POTO
Fabio Alberto REGOLI
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Alberto VERCELLI
Sarah VERCELLONE
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

SGI [società generale
dell'immagine

www.sgi.to.it

STAMPA
LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara

Editoriale

6. Legge nuova, nuove prospettive *di Mario Napoli*

Dal Consiglio dell'Ordine

9. Lettera del Presidente sulla mediazione *di Mario Napoli*

Sugli anni di piombo

10. La mia esperienza di P.M. negli anni del terrorismo
di Alberto Bernardi
14. Il ruolo di garanzia dell'Avvocato nel processo
(relazione del Convegno Croce del 17 maggio 1997)
di Gilberto Lozzi

Dai Colleghi

23. La responsabilità dell'Avvocato *di Fabio Alberto Regoli*
26. Disabilità e Diritto *di Alessandro Bovio*
28. Alcune considerazioni sulla mediazione *di Matteo Guadagnini*
30. Dentro le mura *di Manuela Deorsola*
34. Della utilità di un Congresso Nazionale Forense
(note a margine del CNF di Bari, 22-23-24 Novembre 2012)
di Cristiano Felisio

Sasso nello stagno

38. La parola ai lettori *a cura di Daniela Stalla*

Dalle Associazioni

40. Camera Penale Vittorio Chiusano bilancio e programmi
di Silvana Fantini e Anna Chiusano
42. In materia di organizzazione e promozione dello Studio Legale
(AGAT-AIGA-AIJA per la prima volta insieme a Torino:
esperienze internazionali a confronto)
di Luca Vicarioli

A proposito di pubblicità

44. Il commento ai lettori *a cura della Redazione*

Recensioni

45. Sala Rossa (autore Renzo Cappelletto) *di Matilde Chiadò*
46. Tribunale vista lago (autore Pietro Marchioni) *di Mario Napoli*
47. Diario Deontologico 2012 (autore Remo Danovi) *di Dario Poto*

Dalla Fondazione Fulvio Croce

51. Visita alla nuova redazione de "La Stampa"
di Cristina Martinetti
52. Gli avvocati visitano il grattacielo
di Matteo Rossomando

Ricordi

54. Piero De Donato *di Paolo Emilio Ferreri*
57. Carlo Quagliotti *di Nicola Lauro*



Pubblicità
Studio Beta
Via Vittorio Emanuele II, 8 - 10023 Chieri (To)
Cell. 338 6088574



Editoriale

LEGGE NUOVA, NUOVE PROSPETTIVE

So poco o nulla della boxe se non quanto possono trasmettere quelle immagini che il cinema con una certa frequenza ha saputo proporre. Una di queste immagini è quella del pugile nell'angolo, alle corde, con i guantoni posti a ripararsi il viso e gli avambracci, come possono, il resto del corpo; e quelle dell'avversario scatenato e ringalluzzito che colpisce nei punti scoperti, i più dolorosi e vitali possibili, incontrollato ed incontrollabile nell'attesa della resa definitiva.

Eppure, quando già la spugna è pronta per essere gettata, un disperato quanto inatteso ed improbabile uppercut manda al tappeto l'aggressore, già dato per vincente ed osannato dal pubblico: non è certo una vittoria, un knockout definitivo, ma una breve pausa che consente al pugile alle corde di riprendere fiato, di riflettere sugli errori fatti, di riacquistare fiducia in se stesso, di riconquistare i suoi sostenitori che poco prima, muti ed attoniti, assistevano all'esito quasi scontato del match. Questa immagine mi è venuta in mente quando venerdì scorso ho avuto notizia dell'approvazione della nostra legge professionale da parte del Parlamento, mentre mi recavo a Saluzzo per consegnare (con Enrico Merli) al collega Giuseppe


Bonatesta la meritatissima medaglia d'oro per i suoi sessant'anni di stimata professione: un'avvocatura alle corde per una pessima conduzione del gioco, colpita a più riprese dai propri avversari (i media, il potere industriale ed economico e soprattutto se stessa ed un dilagante quanto negativo populismo corporativo) nelle sue strutture portanti (l'accesso, le tariffe, l'indipendenza, la dignità) quasi che queste ultime rappresentassero ostacoli in una società giusta e civile e non invece difesa e baluardo dei diritti dei cittadini. Ecco, in tal situazione che, decreto dopo decreto, sembrava senza ritorno, ho pensato all'approvazione della nuova legge professionale come all'uppercut liberatorio del pugile alle corde: non è sicuramente l'esito favorevole della contesa, ma certo un'inversione di tendenza e la conquista di un momento di allontanamento dalla fine, di riflessione sugli errori compiuti, di ripresa di consapevolezza delle proprie possibilità ed impegno alla loro valorizzazione.

Un'inversione di tendenza. Mai come in questi ultimi anni la nostra professione si è trovata sempre e soltanto a difendersi, alle corde nell'angolo del quadrato; mai come nel recente passato i richiami al suo ruolo, ai valori costituzionali del-

la difesa, ai diritti lesi dei cittadini sono suonati vuoti e inascoltati, derisi dall'affermarsi dello tsunami del liberismo a tutti i costi, piegati da considerazioni di economia di spesa, da esigenze di bilancio, da insensati richiami ad una concorrenza senza regole e soprattutto senza protezione per i contraenti più deboli. Già, perché non era necessaria certo una laurea alla Bocconi per comprendere che l'abolizione dell'esame di accesso all'avvocatura avrebbe colpito i cittadini meno facoltosi, facile preda di un inevitabile abbassamento del livello professionale ed etico della difesa, favorendo ancora una volta la parte più ricca della società (che avrebbe continuato a poter scegliere con cura il proprio patrocinante); che il socio di puro capitale nelle nostre società professionali avrebbe favorito solo i grandi gruppi bancari, assicurativi, industriali annientando inesorabilmente la nostra indipendenza senza alcun beneficio per i cittadini; che l'abolizione delle tariffe avrebbe consentito (e consente ancora, purtroppo) alla nostra clientela più forte, e solo ad essa, di imporre all'avvocato vergognosi accordi economici, mentre l'assenza di un riferimento legislativo vincolante avrebbe esposto (ed espone) senza rimedio il contraente


debole all'avidità dei nostri colleghi meno corretti; che quanto più esiste "asimmetria informativa" tra consumatore (che a noi piace chiamare cittadino) ed erogatore di un servizio tanto più sarebbe bene che quest'ultimo fosse disciplinato e controllato per evitare deviazioni e soprusi; che valorizzare soltanto il rapporto qualità/prezzo avrebbe potuto essere nefasto quando sono in gioco i beni più cari del cittadino (la preoccupazione del legislatore avrebbe dovuto essere soprattutto quella di assicurare un livello medio di qualità, favorendo l'accesso alla tutela dei diritti).

Un momento di riflessione sugli errori compiuti. Il Congresso di Bari mi pare che abbia rappresentato un'importante svolta nell'atteggiamento dell'avvocatura italiana, nel suo stesso porsi al proprio interno e in ambito sociale: sono risultati sconfitti non solo l'exasperata e dannosa personalizzazione dei ruoli, il verticismo che ha indebolito la nostra professione negli ultimi anni (la mozione clou di appoggio alla legge professionale è stata proposta congiuntamente dagli Ordini di Genova, Torino, dal Triveneto e da tante altre espressioni ordinistiche locali) ma soprattutto è stato messo da parte un urlato populismo di rifiuto di novità totale ed incondizionato, così sospetto e facilmente tacciabile di corporativismo e di interesse di categoria (quante volte abbiamo dovuto sentire parlare di "casta"). Nel capoluogo pugliese abbiamo visto germogliare un'intesa stretta e feconda tra gli Ordini territoriali più responsabili, senza personalismi, un dibattito sereno sulle prospettive future che potevano valorizzare l'impegno ed il



ruolo della nostra professione, una accertata critica ad un passato di pura protesta e la valorizzazione di un futuro di ragionata proposta: non è poca cosa, soprattutto se si considerano gli ambiti e le caratteristiche proprie della nostra annuale assise che non sono proprio ottimali per scelte ponderate e responsabili. Una ripresa di consapevolezza delle proprie possibilità. Mentre ascoltavo rapito il bel discorso di ringraziamento di Giuseppe Bonatesta e pensavo alla sua vita sempre in prima linea (deportato a Kirkmroser, destinato al

lavoro coatto, poi laureato ed avvocato ed impegnato nelle più importanti istituzioni della sua Saluzzo per tutta una vita) pensavo a come l'avvocatura avesse saputo offrire le sue figure più rappresentative alla comunità, avesse contribuito nel dopoguerra allo sviluppo ed alla ripresa del nostro amato Paese, avesse rivestito un ruolo propositivo e positivo nelle riforme di quest'ultimo negli anni settanta ed ottanta, prima di autorinchiudersi ed approdare al nichilismo etico e professionale degli ultimi anni. La nuova legge è l'occasione per



chiudere definitivamente con questo ultimo passato e riappropriarci del futuro, governando noi stessi il corso tormentato di questa bella professione, evitando così i marosi del corporativismo ed assumendo in prima persona le problematiche legate all'amministrazione della giustizia perché quest'ultima che non appartiene né alla Magistratura né all'Avvocatura ma ai cittadini, deve poter funzionare con il nostro impegno e la nostra collaborazione (là dove tale atteggiamento si ritrova in un clima di reciprocità, ma anche con la nostra critica, serena ma se-

vera, quando tale clima non è dato ritrovare).

L'approvazione della nuova legge professionale è l'occasione per smetterla di piangerci addosso, di commiserarci, di scorgere ovunque nemici e poteri forti ostili: è l'occasione ed il momento per proporre trasparenza e correttezza al nostro interno e nei rapporti con i nostri assistiti (assicurazione, preventivo, etica, rapporti con i colleghi e con i praticanti) e per lavorare senza dubbi né riserve per una migliore gestione delle risorse pubbliche destinate alla giustizia (contenzioso in

arretrato, informatica, camere arbitrali, conciliazione assistita).

È un'occasione unica per chiudere con il passato. Abbiamo assistito ad anni in cui gli uomini della finanza sembravano governare il mondo e ne abbiamo visto i risultati non tanto e non soltanto nei crac dei colossi finanziari americani che hanno gettato nella disperazione migliaia di famiglie ma anche nella devastante corrosione e derisione, all'insegna del facile guadagno a breve termine, di ogni seria iniziativa industriale ed imprenditoriale; abbiamo poi subito, passivi e docili, le dotte lezioni degli economisti sui rimedi che il mercato, taumaturgia universale e severa, avrebbe saputo apportare ad ogni umana problematica e ne abbiamo visto i guasti nelle odierne disoccupazione, povertà ed angoscia che affliggono larga parte della nostra società: mi viene allora da chiedermi se non sia oggi il tempo che i giuristi e gli uomini di legge, con l'orgoglio della loro modestia ma anche con la consapevolezza di chi ha dedicato il lavoro di una vita alla tutela dei diritti, si propongano a riscrivere le regole di un futuro di equità e solidarietà nel quale la giustizia sia referente cardine dell'organizzazione sociale. Con la speranza che il giorno di approvazione della nuova legge, coincidente con quello in cui esprimevo gratitudine all'amico Bonatesta per una vita professionale senza tentennamenti, possa rappresentare per l'avvocatura italiana l'inizio di una nuova era professionale ed etica, auguro a tutti i lettori di La Paziienza un sereno nuovo anno.

Mario Napoli



Dal Consiglio dell'Ordine

LETTERA DEL PRESIDENTE SULLA MEDIAZIONE

Carissimi,
come sempre il congresso dell'Unione Internazionale degli Avvocati è stimolante e propone una quantità di realtà diverse che sono davvero una provocazione nel nostro stanco panorama professionale: vorrei almeno in parte farvene partecipi, magari con un dibattito in Consiglio.

La frizzante atmosfera del Congresso UIA di Dresda mi ha fatto riflettere in merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della mediazione obbligatoria.

Ebbene, mi chiedevo se tale sentenza (che, peraltro, pare essersi fermata al dato formale del mancato rispetto dei limiti di delega) non possa costituire motivo per far sì che l'Avvocatura o l'Avvocatura torinese, non assuma a sé un impegno di mediazione, trasformando la

(non più) obbligatorietà in impegno deontologico.

Voi sapete quanto io abbia avvertito la (orribile) legge istituita della mediazione, abbiamo ricorso alla Commissione Europea, abbiamo predisposto uno schema di eccezione di costituzionalità, abbiamo approvato un regolamento che consentiva alle parti di liberarsi facilmente di tale ostacolo, illegittimo e costoso: ma tutto quel che abbiamo fatto l'abbiamo fatto non per motivi corporativi, ma per tutelare il diritto dei cittadini di accesso alla giustizia e con il massimo rispetto per un istituto (peraltro, da sempre praticato dagli avvocati più seri in sede pre-contenziosa) certamente di civiltà.

Non so ancora bene come potrebbe essere formulato un impegno deontologico (non sanzionato), ma mi piacerebbe mantenere il nostro Organismo su base più larga che

non soltanto volontaria posto che:

1. abbiamo investito tempo e denaro;
2. abbiamo raggiunto una posizione leader praticamente raddoppiando i numeri dalla Camera di Commercio (passando le 1000 procedure) pur partendo in ritardo (il nostro organismo è destinato a divenire pressoché monopolistico, come era prevedibile);
3. abbiamo ottenuto buoni risultati se consideriamo che il 40% dei procedimenti di mediazioni con costituzione delle parti portano alla conciliazione.

Forse potrebbe essere una buona occasione per non unirci ai cori da stadio e mostrare un impegno istituzionale che potrebbe farci onore.

Vi sarei grato di una Vostra opinione.

Con stima ed amicizia

Mario Napoli





Sugli anni di piombo

LA MIA ESPERIENZA DI P.M. NEGLI ANNI DEL TERRORISMO

Quando, nel 1967, entrai in magistratura, non avrei mai pensato che un giorno mi sarei dovuto occupare di processi contro il terrorismo.

Dopo l'allora obbligatorio biennio in Pretura, nel 1970 venni trasferito alla Procura della Repubblica di Torino, composta dal procuratore capo, dall'aggiunto e da soli tredici sostituti. Erano anni tranquilli e capitava spesso di intrattenersi a chiacchierare piacevolmente con l'avvocato che veniva a chiedere notizie di un suo processo o intendeva conferire con il pubblico ministero.

Allorchè entrò in vigore la legge 22 dicembre 1975 sugli stupefacenti io ero di turno. Si precipitarono nel mio ufficio due colleghi anziani informandomi che era stato scoperto un "covo" ove si radunava una quindicina di giovani per assumere stupefacenti, per cui bisognava immediatamente recarsi sul posto e procedere al loro arresto.

Mi misero a disposizione il testo della nuova legge che avevo a mala pena letto una volta e mi procurarono anche dei moduli aggiornati relativi ai decreti di perquisizione e sequestro. Aggiunsero che i carabinieri del reparto operativo mi stavano attendendo in via Tasso. Ero visibilmente emozionato e discre-

tamente preoccupato. Scesi frettolosamente in strada e salii sulla gazzella che mi stava aspettando con i lampeggianti in funzione e che subito partì a sirene spiegate. Il capitano che mi accompagnava mi confermò che si sarebbe dovuto procedere cautamente. Dopo pochissimi minuti l'auto tornò in via Tasso dove stavano aspettandomi tutti i colleghi che, simpaticamente, mi offrirono un bicchiere di spumante presso il bar Monique che era ubicato sotto gli uffici giudiziari (Procura e Ufficio Istruzione). Scherzi simpatici di quel tipo se ne facevano spesso a quei tempi, specie nei confronti del pubblico ministero alle prime armi.

Il clima cambiò di colpo a metà degli anni settanta quando fu chiaro a tutti che il terrorismo stava repentinamente cambiando la vita della città e, soprattutto, il nostro lavoro, ma io non fui subito coinvolto nella nuova realtà. Era prassi diffusa allora, presso la Procura della Repubblica di Torino, non effettuare alcuna indagine quando perveniva un rapporto a carico di ignoti per fatti di terrorismo. Si trasmettevano subito gli atti al giudice istruttore delegato ad istruire il caso e non ci si occupava più di esso fino a quando il relativo fascicolo non veniva restituito per la requisitoria finale.

Presso l'Ufficio Istruzione, invece, le cose andavano ben diversamente perché i procedimenti relativi a fatti di terrorismo venivano assegnati a un paio di giudici (il numero poi aumentò nel tempo) che quindi potevano acquisire ed effettivamente acquisirono una notevole specializzazione ed una competenza professionale assai ragguardevole, anche se spesso i reati per finalità di terrorismo si concludevano senza la scoperta dei colpevoli.

I sequestri di Bruno Labate, sindacalista della Cisl e di Ettore Amerio, capo del personale della Fiat Mirafiori, rispettivamente del febbraio e del dicembre 1973, che furono i primi significativi atti di terrorismo compiuti a Torino ad opera delle Brigate Rosse, come del resto i più gravi e numerosi episodi successivi che furono oggetto del primo processo al Nucleo storico delle B.R., iniziato il 27 maggio 1976 e conclusosi in primo grado il 23 giugno 1978, non videro la Procura della Repubblica svolgere un ruolo particolarmente attivo, tanto che il P.M. che seguì l'istruttoria

formale condotta dal giudice istruttore, non faceva parte della Procura della Repubblica bensì della Procura Generale nella persona di Bruno Caccia.

Quando infatti si trattò di designare il pubblico ministero che doveva rappresentare l'accusa al dibattimento, fu deciso di scegliere il Sostituto più anziano che non aveva seguito le indagini e non aveva alcuna esperienza in merito. Nei due anni di durata del processo al Nucleo storico delle B.R. il terrorismo, specie quello delle Brigate Rosse, fece un salto di qualità, passando dalla fase della propaganda armata a quella dell'attacco al cuore dello Stato. A Torino fu commessa una serie impressionante di fatti omicidari.

Tra le vittime di quel periodo ricordo Fulvio Croce, Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Carlo Casalegno, vice direttore de La Stampa, Rosario Berardi, Commissario di Pubblica Sicurezza e gli agenti di Polizia

Penitenziaria Lanza, Porceddu e Cotugno. L'atteggiamento della Procura della Repubblica non mutò. Gli atti continuavano ad essere trasmessi al giudice istruttore il più presto possibile.

Il primo processo per fatti di terrorismo che mi venne affidato (nel frattempo erano cambiati i vertici dell'Ufficio e quindi anche i metodi di assegnazione dei fascicoli) fu quello relativo all'omicidio del magistrato milanese Emilio Alessandrini, avvenuto a Milano il 29 gennaio 1979. Colsi al volo questa occasione per tentare di trasformare e vivificare il ruolo del P.M. nella maniera da me sempre auspicata: un magistrato non più passivamente ed acriticamente subalterno al giudice istruttore, ma investigatore attivo nei tempi consentiti dalla

istruttoria sommaria e poi presente e partecipe nel corso della istruttoria formale condotta del giudice istruttore.

E così, da solo e senza la minima esperienza, iniziai le mie indagini, recandomi a Milano, Padova, Firenze e Napoli perché in quelle località, stando a quanto risultava dagli atti, pensavo di poter acquisire elementi utili alla eventuale e difficile scoperta degli autori del delitto. Mi sentivo un pesce fuor d'acqua e, nonostante il lavoro svolto, avvertivo tutta l'inadeguatezza del mio operare. Al mio ritorno venni convocato dal Procuratore Generale, sollecitato, come seppi in seguito, dal giudice istruttore il quale, contrariamente al solito, non si era ancora visto trasmettere gli atti di cui intendeva appropriarsi quanto prima.

ALLIANCE FRANÇAISE TORINO

Il francese per la tua professione!

Aperto il percorso giuridico di lingua francese per i professionisti di diritto che intendono approfondire il loro dominio di attività e sviluppare una clientela francese.

CORSI DI FRANCESE
TUTTO L'ANNO



Via Saluzzo, 60 - 10125 Torino - Tel. +39 011 1971 6565
corsi@alliancefrto.it www.alliancefrto.it

ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE PIEMONTE



Il Procuratore Generale mi chiese ragione di ciò ma dopo che io lo ragguagliai sul lavoro che avevo svolto e gli spiegai quale era l'intento che mi muoveva, rassicurato pur se ancora un po' riluttante, mi esortò a continuare. Proseguì nelle indagini fino a quando le norme procedurali di allora lo consentivano e poi trasmisi gli atti al giudice istruttore con le mie richieste.

Quella esperienza mi aveva aperto gli occhi. Da quel momento sarei stato un pubblico ministero diverso. Avevo potuto constatare che nelle altre Procure i rapporti con i rispettivi Uffici Istruzione, in materia di lotta al terrorismo, erano molto diversi che a Torino. Il p.m. e non il giudice istruttore era il punto di riferimento intorno a cui si dipanavano le prime indagini; al p.m. e non al giudice istruttore, come avveniva a Torino, si rivolgeva preferibilmente la polizia giudiziaria che aveva redatto il rapporto. Ciò avevo imparato e ciò mi era stato insegnato dai pubblici ministeri che da tempo si occupavano di terrorismo e che avevano quindi acquisito grande esperienza e professionalità. Li voglio ricordare perché sono loro grato e poi anche perché è nato tra di noi un affettuoso legame che dura tuttora: Armando Spataro p.m. a Milano, Pier Luigi Vigna, p.m. a Firenze e Pietro Calogero, p.m. a Padova.

Pensai, prendendo ad esempio altre Procure, di costituire un *pool* di pubblici ministeri che si occupasse a tempo pieno di terrorismo e convinsi altri tre colleghi a farne parte. Nacque così, nel 1979, presso la Procura della Repubblica di Torino, il primo gruppo di specializzazione che venne poi approvato dal nuovo

Procuratore, Bruno Caccia, insediatosi nel 1980, che cambiò radicalmente il nostro lavoro.

Era l'anno in cui si verificò il maggior numero di attentati terroristici: omicidi, gambizzazioni, incendi, danneggiamenti. La città era in guerra e sotto assedio. A una violenza così scatenata e diffusa occorreva dare una risposta forte e organizzata. Noi quattro fummo esentati dai turni e dalle altre incombenze e ci dedicammo esclusivamente alla lotta contro il terrorismo. Nel frattempo il nostro Ufficio venne dotato di auto blindate e molti di noi ottennero una scorta armata che, per quanto mi riguarda, durò diversi anni. Per un breve periodo condivisi parzialmente la scorta con il mio Procuratore per carenza di auto e di uomini. Mi venivano a prendere in piazza Guala dove allora abitavo, dopodiché raggiungevamo via Sommacampagna, dove viveva il Procuratore. Ricordo ancora le vivaci discussioni che facevamo in quel tratto che divideva la sua abitazione da via Tasso, sede della Procura: le nostre opinioni politiche e le nostre appartenenze associative non coincidevano ma l'attaccamento al lavoro, il rigore morale e l'amore per la giustizia e per la verità erano i medesimi per cui vi sono sempre stati fra noi stima e rispetto reciproci.

Quelle discussioni si interruppe-
ro per sempre il 26 giugno 1983, quando il Procuratore venne assassinato di sera sotto casa.

Anche l'Ufficio Istruzione, da sempre più organizzato della Procura, aveva il suo *pool*, costituito da sei magistrati, se ben ricordo. Per combattere una organizzazione diffusa in molte parti del territorio naziona-

le era indispensabile condividere e scambiare le rispettive esperienze. Iniziammo a riunirci regolarmente, pubblici ministeri e giudici istruttori delle varie città coinvolte: studiavamo le carte, analizzavamo i volantini di rivendicazione dei vari attentati e i documenti che trovavamo nei covi, cercavamo di capire chi si celava dietro le numerose sigle, ci scambiavamo opinioni, atti ed interrogatori. Stabilimmo delle regole per evitare duplicazioni di indagini e interferenze che le potessero danneggiare, contribuimmo, su richiesta del Ministero, a redigere il testo della legge 6 febbraio 1980 n.15 (la c.d. legge sui pentiti) ed anche la successiva legge sulla dissociazione (18 febbraio 1987 n.34). Ci rendemmo così conto che solo attraverso un regolare e costante coordinamento tra i vari uffici si potevano avere più possibilità di debellare organizzazioni clandestine ed operanti in un vasto territorio. Poi iniziò la stagione dei pentiti. Fui il p.m. che, insieme ai giudici istruttori Caselli e Griffey, raccolse la drammatica confessione di Patrizio Peci, capo della colonna torinese delle B.R., arrestato il 21 febbraio 1980 a Torino. Ci era stato riferito dal generale Dalla Chiesa che Peci era intenzionato a rivelare tutto ciò che sapeva ed era la prima volta che un fatto così eclatante stava per succedere.

Ci trovammo il primo aprile 1980 nella caserma dei carabinieri di Cambiano di buon mattino. L'aspettativa era enorme, come pure l'emozione e la curiosità.

I nostri sforzi, che fino ad allora non avevano prodotto risultati significativi, stavano forse per essere premiati.

Ci chiedevamo di quale “*grande vecchio*” ci avrebbe parlato, quale politico importante avrebbe coinvolto, quale era il vero volto dei terroristi, che cosa si celava realmente dietro la clandestinità e la compartimentazione. Non venne fuori nessun grande vecchio, nessun politico importante, ma la confessione di Peci non la dimenticherò mai. Ricordo ancora distintamente, dopo oltre trentadue anni, il suo sguardo ispirato, i suoi schizzi che riproducevano con precisione agghiacciante la scena del delitto, la postazione degli attentatori e il tipo di armi usate, le ricostruzioni quasi epiche dei vari omicidi, fatte con la consapevolezza autorevole di un capo che ancora ci credeva e che ancora stava vivendo con compiaciuta ferezza quei momenti, tragici solo per chi lo ascoltava.

Fu l’inizio della fine delle B.R. e del terrorismo intero.

Infatti, attraverso Peci si risalì a Roberto Sandalo, personaggio di spicco di PRIMA LINEA arrestato a Torino il 29 aprile 1980. Un emulo di Pico della Mirandola che, con le sue meticolose confessioni, frutto di una memoria eccezionale, segnò pure l’inizio della fine di questa organizzazione terroristica. Assistetti numerose volte ai suoi interrogatori, come a quelli di Peci, Fabrizio Giai, Michele Viscardi, Alfredo Marangon e tanti altri pentiti. Conobbi anche, nel carcere di Palmi, Toni Negri, di cui ricordo l’arroganza e l’antipatia.

Fu un’esperienza professionale ed

umana senza precedenti e che non fu più uguagliata. Conobbi autori, modalità, armamento e motivazioni di tutti i fatti terroristici; furono rivelati i piani escogitati per far fuori molti di noi (Sandalò conosceva bene il mio portinaio con cui si era intrattenuto alcune volte a conversare); venni a sapere che uno dei covi più importanti di Prima Linea si trovava a meno di cento metri da casa mia, in via Cercenasco; scampai ad uno degli attentati perché, il giorno stabilito, o il giorno prima, non ricordo bene, ma si era nell’ottobre 1980, venne arrestato uno dei miei potenziali assassini; fui anche consigliato da uno dei pentiti che conosceva bene le mie abitudini, su come e quando spostarmi per recarmi in ufficio e far ritorno a casa. Avevo infatti la possibilità di uscire dalla mia abitazione da tre porte diverse e ciò rese assai difficile realizzare un attentato contro di me. I terroristi, infatti, che andavano a colpo sicuro e che raramente fallivano, contavano sulla abitudinarietà dei movimenti della vittima designata. Sono ancora tanti gli avvenimenti e le esperienze di quella tragica stagione che per molti anni seminò morte e dolore ma vorrei ricordarne ancora uno.

Dopo la stagione dei pentiti, venne quella dei dissociati e cioè di coloro che confessarono i loro delitti e si dissociarono dalla lotta armata senza però fare il nome dei loro compagni. A questo riguardo devo puntualizzare che le due leggi più sopra richiamate svolsero un ruolo

decisivo nella sconfitta del terrorismo anche se non furono mai ben comprese e tantomeno condivise dall’opinione pubblica.

Ebbene, capitò ripetutamente di essere chiamato in carcere da coloro che pochi anni o pochi mesi prima avrebbe voluto la morte mia e dei miei colleghi e che una volta pentiti o dissociati, richiedevano la mia presenza per consigli o per informazioni sul loro destino carcerario e sulle loro prospettive future.

Si trattava di colloqui cordiali, da parte di persone che si erano sempre rifiutate di rispondere e di riconoscere l’autorità dello Stato e che ora invece avevano piacere di confrontarsi con il loro accusatore.

Ho quindi potuto constatare che dietro il terrorista non c’era il potere o la connivenza della politica ma solo uomini e donne che riconoscevano, sinceramente o per opportunismo, di avere sbagliato e ho capito anche la ragione per cui il terrorismo venne in pochi anni sconfitto a differenza della mafia.

Tra costoro vi era pure uno dei capi di Prima Linea, pluriassassino, che, quando andai per interrogarlo, dopo essersi dichiarato prigioniero politico, mi disse con sprezzante sfrontatezza: “Dottor Bernardi, non si affanni troppo, vinceremo noi, ne sono certo e quel giorno toccherà anche a lei”. Non replicai, mi limitai a verbalizzare quelle parole con le quali chiusi il verbale di interrogatorio e quando lo rividi tra i dissociati non tornammo sull’argomento.

Alberto Bernardi



IL RUOLO DI GARANZIA DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO

relazione Convegno Croce del 17 maggio 1997

1. **S**econdo quella che è una elementare nozione manualistica si distingue tra diritto di difesa in senso tecnico ed in senso sostanziale: del primo è titolare il difensore, del secondo è titolare l'imputato (o l'indagato).

Ciò è perfettamente logico dal momento che la parte difesa consta di due soggetti: l'imputato ed il difensore. In tema di diritto di difesa si pone il problema se all'imputato sia o no consentito di difendersi da solo. Il problema dell'autodifesa si prospetta sotto due diversi profili: il primo profilo è dato dal quesito se l'imputato possa o no rinunciare alla assistenza tecnica del difensore riservando unicamente a se stesso il diritto di difesa (il che rende, poi, necessario chiedersi se tale possibilità potenzi o diminuisca la difesa dell'imputato); il secondo profilo è dato dal quesito se l'imputato possa o no rinunciare totalmente all'esercizio del diritto di difesa scegliendo di non difendersi.

In ordine al primo profilo va ricordato che l'art. 6 lettera c) della Convenzione europea, stabilendo che "ogni persona accusata di un reato ha diritto di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta", prevede in

modo esplicito un diritto di difesa esercitato unicamente dall'imputato. Si tratterebbe peraltro secondo l'opinione prevalente di una norma non self executing, la quale indicherebbe soltanto una direttiva per assicurare un limite minimo nell'attuazione del diritto di difesa. In ogni caso, a prescindere dal rilievo per cui tale norma in quanto non self executing non sarebbe operativa, il nostro ordinamento processuale penale (garantendo sia il diritto di difesa in senso sostanziale all'imputato, il quale ha il diritto di effettuare dichiarazioni, sia il diritto di difesa in senso tecnico, essendo prevista come obbligatoria l'assistenza di un legale), delinea una attuazione più ampia del diritto di difesa di quella enunciata nella predetta direttiva.

Il secondo profilo, come si è detto, consiste nel quesito se l'esercizio del diritto di difesa ricomprenda la scelta di non difendersi e di non esser difeso.

In altri termini, a differenza del quesito precedente, non ci si chiede se l'obbligatorietà della presenza del difensore tecnico, nonostante la contraria volontà dell'imputato, possa diminuire la possibilità di difesa dell'imputato stesso, ma ci si


chiede se il precludere (con la presenza obbligatoria di un difensore, il quale non può non svolgere attività difensiva) la scelta di non difendersi non costituisca violazione del diritto di difesa e non comporti, quindi, una violazione dell'art. 24 comma 2° Cost., che garantendo il diritto di difesa garantirebbe anche quella manifestazione del diritto stesso che è integrata dalla rinuncia allo stesso.

Siffatto quesito è stato risolto in senso negativo dalla Corte costituzionale, la quale con la sentenza 125/1979 ha asserito che "speculare all'invulnerabilità del diritto di difesa è la irrinunciabilità di esso" posto che il diritto di difesa "nel processo penale è preordinato a tutelare beni e valori fondamentali dell'uomo".

2. Il problema dell'autodifesa sotto il secondo profilo si è posto drammaticamente nel processo alle Brigate Rosse, nel quale gli imputati, dopo aver revocato il mandato ai difensori di fiducia, avevano minacciato di morte i difensori di ufficio in quanto gli imputati rifiutarono la difesa ritenendo che l'esercizio del diritto di difesa equivallesse ad ammettere la legittimità del processo che, invece, essi disconoscevano.

La difesa venne assunta dal Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, l'avv. Fulvio Croce che, in quanto civilista, delegò altri avvocati. In altri termini, venne applicato l'art. 130 comma 20 del codice di procedura penale abrogato, in base al quale il giudice doveva invitare l'imputato rimasto senza difensore a nominarne un altro. La disposizione soggiungeva: "se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore è stato nominato d'ufficio, si provvede alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, è nominato d'ufficio il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale può delegare un altro avvocato in sua vece". Fulvio Croce venne ucciso in quanto rappresentava l'istituto della difesa d'ufficio, vale a dire l'adempimento dell'obbligo di assicurare sempre e comunque l'esercizio del diritto di difesa in senso tecnico. Fu un vile omicidio processualistico deciso a tavolino in quanto esisteva l'art. 130 del codice di procedura penale.

Il ruolo di garanzia dell'avvocato come titolare del diritto di difesa in senso tecnico nel sistema processuale penale disciplinato dal codice abrogato incideva ben poco in ordine alla assunzione della prova. Il processo del codice Rocco era contraddistinto da una fase istruttoria, in cui dominavano i principi inquisitori, e da una fase dibattimentale caratterizzata dai principi del sistema accusatorio, ragion per cui alla segretezza, scrittura, assenza del contraddittorio nel momento di formazione della prova tipici della istruzione si contrapponevano la pubblicità, l'oralità, il contradditto-



rio nel momento di formazione della prova tipici del dibattimento. Nel sistema previsto dal codice Rocco la fase istruttoria era finalizzata unicamente ad accertare se si rendesse o no necessario il passaggio alla fase del giudizio tant'è vero che il proscioglimento istruttorio era sempre pronunciato con una sentenza di non doversi procedere (e, quindi, non di merito) e al provvedimento di rinvio a giudizio conclusivo della istruzione formale venne pure cambiata la denominazione in quanto la sentenza di rinvio fu qualificata or-

dinanza proprio per sottolineare che si trattava di un provvedimento di mero impulso processuale, il quale, pertanto, doveva essere sommariamente motivato. Tutto ciò, a ben vedere, non corrispondeva alla realtà, poiché, nell'ipotesi di istruzione formale, l'ordinanza di rinvio a giudizio era con estrema frequenza un provvedimento, nel quale il giudice istruttore dimostrava attraverso la valutazione delle prove assunte la responsabilità dell'imputato e, quindi, un provvedimento contraddistinto da una ampia motivazione analoga a

**AGENZIA
DAMA INVESTIGAZIONI**
Autorizzata Prefettura



**HOLMES CONSULTING
INTERNATIONAL**
Consulenze gratuite
24 ore su 24
011 538315

<p>INFEDELTÀ ASSENTEISMO CONCORRENZA SLEALE PRE-POST MATRIMONIALI RINTRACCI STALKING ATTI VANDALICI DIFESA DEL CREDITO BONIFICHE TELEFONICHE-AMBIENTALI</p>	<p>FOTO FILMATI TESTIMONIANZE</p>
--	--

AGEVOLAZIONE NEI PAGAMENTI



Holmes
& Dama
Investigazioni

Numero Verde
800168795

Corso Re Umberto, 40 - Torino

cell.: 335 6766842 | 333 8737546 | 347 1189032
holmesto@tin.it | info@damainvestigazioni.com
www.holmesinvestigazioni.it | www.damainvestigazioni.com

quella di una sentenza di condanna. Inoltre, l'oralità ed il contraddittorio nel momento di formazione della prova tipici del dibattimento erano sostanzialmente vanificati dalle letture dei verbali istruttori o preistruttori, le quali rendevano di scarso rilievo l'istruzione dibattimentale. La vera istruzione precedeva la fase del giudizio mentre l'istruzione dibattimentale era normalmente una stanca e spesso inutile riassunzione di prove precedentemente assunte.

Di conseguenza, nell'ipotesi di istruzione formale, il dibattimento di primo grado finiva con l'assumere le caratteristiche di un dibattimento di impugnazione, nel quale non emergevano novità in ordine alle prove e la discussione comportava, da parte del pubblico ministero, una difesa dell'ordinanza di rinvio a giudizio e, da parte del difensore dell'imputato, una critica della motivazione di tale ordinanza (esattamente come avviene nei giudizi di impugnazione in relazione al provvedimento impugnato).

Pertanto, nel vecchio sistema mancava il contraddittorio nel momento di formazione della prova ed una effettiva terzietà del giudice del dibattimento, il quale inevitabilmente prima dell'inizio del dibattimento stesso si era già formato, a causa dello studio degli atti istruttori e della ordinanza di rinvio a giudizio, una precisa opinione sulla vicenda processuale.

Il ruolo di garanzia dell'avvocato consisteva essenzialmente in un controllo sulla corretta applicazione della legge processuale e sulla corretta applicazione in fatto e in diritto della legge penale sostanziale.

Il difensore non aveva e non doveva avere poteri in ordine alla ricerca della prova in quanto nel vecchio sistema processuale penale non trovava applicazione il principio dispositivo, per cui *iudex iudicare debet secundum probata a partibus*: le prove erano ricercate d'ufficio dall'organo istruttorio.

Esistevano decisioni dei consigli dell'ordine (confermate dal Consiglio Nazionale forense), le quali applicavano sanzioni disciplinari ad avvocati che avevano contattato testimoni per esortarli a dire la verità giacché, asserivano tali decisioni, anche in tal modo si poteva esercitare una influenza psicologica sul teste non legittima da parte di un soggetto che solo in sede processuale (e neppure direttamente ma tramite il pretore o il presidente del collegio) poteva porre domande al teste. Questo ruolo di garanzia inteso come controllo della corretta applicazione

della legge sostanziale e processuale senza possibilità di incidere se non in modo molto limitato sulla acquisizione della prova portava ad un controllo anche esasperato della legalità formale. Del resto, questo controllo formalistico veniva effettuato anche dai pubblici ministeri. Se ne ebbe proprio un esempio nel processo alle Brigate Rosse per l'omicidio Croce in cui ebbi l'onore di difendere il Consiglio dell'ordine di Torino, che si costituì parte civile. La Procura della Repubblica di Torino, pur consapevole delle nobili ragioni sottese alla costituzione di parte civile, si oppose alla costituzione stessa non ritenendo ravvisabile un danno diretto ed immediato. La Corte di Assise respinse l'opposizione ritenendo ammissibile detta costituzione.

3. Con il codice oggi vigente cambia o meglio avrebbe dovuto cambiare completamente il molo di garanzia dell'avvocato nel processo penale. Infatti, nel sistema processuale delineato dal codice entrato in vigore nel 1989 si è voluto attuare, da un lato, il contraddittorio nel momento di formazione della prova e, dall'altro, la terzietà del giudice, ragion per cui la prova è soltanto quella che si assume nel contraddittorio delle parti (e, quindi, nel dibattimento o eccezionalmente nell'incidente probatorio), mentre nel corso delle indagini preliminari si acquisiscono unicamente elementi di prova per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e, cioè, per decidere se richiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione: le indagini preliminari, quindi, non dovrebbero avere se non eccezionalmente valore probatorio.

In tal modo, si è voluta realizzare effettivamente la terzietà del giudice del dibattimento, il quale non conoscendo le indagini preliminari e dovendo assumere soltanto le prove richieste dalle parti assiste in modo veramente imparziale all'istruzione dibattimentale. Dal momento che non è consentita al giudice la ricerca d'ufficio delle prove, ha trovato attuazione il principio dispositivo e, pertanto, il giudice giudica sulla base delle prove di cui le parti chiedono l'assunzione.

È, conseguentemente, completamente cambiato il compito del difensore, il quale non ha come ruolo fondamentale quello di controllare la legalità formale e sostanziale del processo ma, in primo luogo, deve garantire l'assunzione delle prove a favore della difesa.

Mentre nel vecchio codice il giudice istruttore compiva tutti gli atti "necessari per l'accertamento della verità" e tale disposizione a causa del rinvio stabilito dall'art. 392 c.p.p. abrogato ("nella istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per la istruzione formale, in quanto sono applicabili") valeva anche per l'istruzione sommaria, nelle indagini preliminari il pubblico ministero ricerca soltanto elementi di prova "per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", vale a dire per realizzare se debba o no esercitare l'azione penale, esercizio che gli è imposto allorquando ritenga di avere elementi probatori idonei a sostenere l'accusa in dibattimento. Nel codice vigente si è delineata in maniera più netta la veste accusatoria del pubblico ministero. Infatti, non soltanto è svanita la fase della istruzione sommaria del pubblico ministero con l'obbl-

go di ricercare la verità storica ma la ricerca della verità storica non è imposta al pubblico ministero neppure in ordine alla assunzione degli elementi probatori effettuata nelle indagini preliminari né in ordine alla elencazione delle prove di cui si chiede l'assunzione in dibattimento (elencazione effettuata nella esposizione introduttiva). Ciò non significa che nel nuovo processo non si voglia l'accertamento della verità storica (che rimane pur sempre la finalità precipua del processo penale), ma significa che si è ritenuto che la verità storica emerga più facilmente in un processo di parti ognuna delle quali ricerchi le prove in funzione dell'interesse che rappresenta. Si potrebbe obiettare che l'art. 358 c.p.p. impone al pubblico ministero di compiere nelle indagini preliminari "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona assoggettata alle indagini", il che sembrerebbe contrastare con la veste accusatoria del pubblico ministero. A ben vedere, però, anche a prescindere dal rilievo per cui una parte pubblica non può non avere esigenze di giustizia, gli accertamenti a favore della persona assoggettata alle indagini richiesti dall'art. 358 c.p.p. vanno pur sempre compiuti nell'ambito della vera finalità delle indagini preliminari indicata nell'art. 326 c.p.p., il quale impone, come si è detto, che le indagini preliminari siano effettuate per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, vale a dire unicamente per decidere se esercitare oppure no l'azione penale. Orbene, l'art. 358 c.p.p., nell'imporre al pubblico ministero di indagare a favore della persona assoggettata alle indagini, richiama

espressamente l'art. 326 c.p.p. Ciò dimostra che anche l'acquisizione degli elementi probatori a favore dell'indagato va effettuata unicamente al fine di capire se debba o no essere esercitata l'azione penale, il che si spiega dal momento che il pubblico ministero, per decidere se esercitare o no l'azione penale, non potrebbe effettuare il giudizio prognostico richiesto dall'art. 125 disp. att. (idoneità o no degli elementi probatori a sostenere l'accusa in dibattimento) senza indagare su fatti e circostanze a favore della persona assoggettata alle indagini. Peraltro, una volta acquisiti elementi idonei a giustificare l'esercizio dell'azione penale non spetta al pubblico ministero ricercare gli elementi di prova a difesa posto che le prove vengono ammesse, in attuazione del principio dispositivo sancito dall'art. 190 c.p.p., "a richiesta di parte". Vale a dire, una volta che il pubblico ministero si è convinto di avere elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento, non ha il dovere (che poteva sostenersi in relazione al codice abrogato, il quale gli imponeva espressamente di accertare la verità storica) di ricercare tutti i possibili elementi probatori a favore dell'indagato. Tale compito spetterà alla difesa e, quindi, certamente nel codice vigente appare più accentuata la veste accusatoria del pubblico ministero, è mutato il ruolo di garanzia del difensore dell'imputato, il quale dovrebbe in primo luogo ricercare le prove a favore del suo assistito. A questa conclusione si giunge in tanto in quanto si ritenga che sia stato introdotto il principio dispositivo. Ciò è stato negato nella sentenza 111/1993 della Corte Costituzionale, la quale esplicita-

mente afferma: "l'inesistenza di un potere dispositivo delle parti in materia di prova si desume soprattutto dall'art. 507, che conferisce al giudice un potere suppletivo ma non certo eccezionale". Conclusione palesemente contrastante con il disposto dell'art. 190 c.p.p. Infatti, la rubrica dell'art. 190 c.p.p. suona "diritto alla prova" ma il testo del comma 10 della norma predetta fa riferimento al diritto alla prova soltanto nella seconda parte là ove consente al giudice di escludere le prove richieste dalle parti unicamente quando siano vietate dalla legge oppure siano manifestamente superflue o irrilevanti sempreché la connotazione della superfluità o della irrilevanza non sia manifesta. Il principio dispositivo, invece, risulta dalla prima parte del comma 10 là ove stabilisce che "le prove sono ammesse a richiesta di parte" ed è ribadito dal comma 2° ("la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio"), che sottolinea l'eccezionalità dell'assunzione di prove non richieste dalle parti. È evidente che diritto alla prova e principio dispositivo sono concetti completamente diversi. Infatti, il diritto alla prova comporta il diritto all'ammissione della prova nonché il diritto alla corretta assunzione della prova stessa mentre il principio dispositivo enunciato nell'art. 190 c.p.p. riserva alle parti l'iniziativa in tema di assunzione della prova escludendo o prevedendo come eccezionali i poteri di autonoma iniziativa dell'organo giurisdizionale in tema di assunzione della prova.

Appare palesemente errata l'affermazione contenuta nella sentenza n. 111/1993 della Corte Costituzionale


("l'inesistenza di un potere dispositivo delle parti in materia di prova si desume soprattutto dall'art. 507, che conferisce al giudice un potere suppletivo ma non certo eccezionale"), in quanto contrastante con il disposto dell'art. 190 comma 10 c.p.p. Per giustificare la predetta errata asserzione osserva la Corte Costituzionale che il fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità storica e che" ad un ordinamento improntato al principio di legalità (art. 25 comma 20 Cost.) - che rende doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate - nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione".

A ben vedere il riferimento alla ricerca della verità storica non sembra persuasivo, in quanto il principio dispositivo in tema di assunzione della prova persegue pure la ricerca della verità storica ma comporta una scelta legislativa in virtù della quale si ritiene che detta verità sia più facilmente raggiungibile subordinando all'iniziativa delle parti l'assunzione della prova, poiché la necessità di questa iniziativa stimolerebbe il contraddittorio e garantirebbe la posizione di terzietà del giudice. Del resto, il processo penale tende all'accertamento della verità storica ma accerta sempre e soltanto una verità processuale posto che, come giustamente è stato osservato, "se nessun giudizio storico è tale che sia assolutamente impossibile predicare il contrario, il

concetto di verità processuale si può ottenere soltanto a prezzo di una determinazione quantitativa delle probabilità contrarie” (Cordero). In altri termini, “le prove sono eventi presenti interpretabili come segni di eventi passati” (Ferrajoli) e mediante tali eventi presenti si vuole giungere ad affermare l’esistenza dell’evento o degli eventi passati posto che “il processo non consente la costruzione sperimentale della commissione del delitto”.

Infatti, il risultato della prova non è “un quid esistente sul piano materiale, a differenza delle tracce o degli enunciati raccolti e sottoposti a valutazione, ma è il punto di approdo di un’operazione mentale applicata a quei segni” (Fassone), il che comporta il valore meramente probabilistico della certezza giudiziaria.

I principi del processo penale debbono essere chiaramente delineati ed è in relazione a tali principi che varia il ruolo di garanzia del difensore. Se vi è un principio dispositivo e se, quindi, le prove debbono essere indicate dalle parti, il difensore ha il dovere di ricercare le prove, il che presuppone un potere di ricerca della prova. Orbene, un potere siffatto non è stato previsto dal legislatore né nella versione originaria dell’art. 38 disp. att. né nella versione modificata dalla l. 8 agosto 1995 n. 332. La modifica legislativa è servita unicamente ad attribuire alle indagini difensive valore di elementi probatori, dal momento che il difensore può presentare direttamente al giudice delle indagini preliminari elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare ed ottenere che vengano inseriti nel fascicolo delle indagini



preliminari del pubblico ministero, rendendo in tal modo possibile la loro utilizzazione in sede dibattimentale grazie alle eventuali contestazioni effettuate ex art. 500 c.p.p. In tal modo, però, anziché potenziare il contraddittorio mediante l’attribuzione di un potere di ricerca della prova che rende possibile alla parte di contribuire a determinare l’oggetto del contraddittorio, si è ritenuto di potenziare il diritto di difesa estendendo al difensore quei poteri di formazione della prova in violazione del contraddittorio che

l’applicazione dell’art. 500 c.p.p. prima rendeva possibile solo al pubblico ministero.

4. Il codice vigente ha voluto, altresì, attuare il contraddittorio nel momento di formazione della prova. La prova è soltanto quella che si forma davanti al giudice con la piena attuazione del contraddittorio. Per rendere possibile l’attuazione di questo principio bisognava ridurre il numero dei dibattimenti e per questo si sono creati i riti deflattivi del dibattimento, vale a dire



ASSOCIATO



**INFORMITALIA
INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
RICERCHE DAL 1938**

**70 ANNI DI ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO**

*Informitalia è presente nel settore fin dal 1938,
e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica
di Società in Accomandita Semplice.*

*Decenni di esperienza permettono di offrire
una vasta gamma di servizi
atti a soddisfare le esigenze degli utenti.*

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti – soci – collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti – danneggiamenti – atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipotecarie per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive

- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievoli
- Solvibilità

**MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE
E PREVENTIVI GRATUITI**

10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616

R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail:

informitalia@tin.it – cell. 3351321901

Autorizzazione prefettura n. 203/89

il patteggiamento ed il giudizio abbreviato, nei quali si attua una rinuncia da parte dell'imputato all'oralità e al contraddittorio nel momento di formazione della prova. Esistono sedi giudiziarie nelle quali si è verificata un'ampia attuazione di questi riti e segnatamente del patteggiamento e ciò al fine di poter effettuare numerosi processi. Questa deroga ai principi dell'oralità e del contraddittorio, peraltro, per quanto concerne il patteggiamento ha comportato un prezzo molto elevato in quanto si è risolta in una clamorosa violazione del principio di legalità in tema di applicazione della pena. È evidente che, allorché, per una concussione di miliardi o per una bancarotta fraudolenta aggravata di centinaia di miliardi, si giunge ad un patteggiamento, inevitabilmente per rientrare nel limite dei due anni si parte nel computo della pena dal minimo edittale in palese violazione dei parametri enunciati nell'art. 133 c.p. e, conseguentemente, del principio di legalità in tema di applicazione della pena nonché del principio di eguaglianza posto che, nel determinare la pena base della concussione, si tratta l'alto burocrate che ha realizzato una concussione di miliardi così come si tratta l'usciera che ha realizzato una concussione di poche migliaia di lire e, nel determinare la pena base della bancarotta fraudolenta, si tratta il grande imprenditore che ha distratto centinaia di miliardi così come si tratta il panettiere imputato di una distrazione di pochi milioni.

Questi riti deflattivi sono certamente apprezzabili ma a condizione che nei processi, nei quali si attua il dibattimento, trovi realmente applicazione il contraddittorio nel momento di formazione della prova. Il che avverrebbe se le prove venissero effettivamente assunte nel dibattimento e risultassero estremamente limitati i casi in cui le indagini preliminari acquisiscono in sede dibattimentale dignità di prova. Non è così. Le indagini preliminari acquisiscono valore di prova in dibattimento nei casi di irreperibilità originaria, nei casi di irripetibilità sopravvenuta, nei casi di contestazione nell'esame testimoniale (art. 500 c.p.p.) e nell'esame delle parti private (art. 503 c.p.p.), nelle situazioni in cui è prevista la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal coimputato di reato connesso nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (art. 513 c.p.p.). Ulteriori deroghe al contraddittorio nel momento di

formazione della prova si hanno poi nei casi in cui è consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale e l'acquisizione di sentenze irrevocabili (art. 238 e 238 bis c.p.p.).

La prassi ha ulteriormente ampliato le eccezioni al contraddittorio per la prova di cui si è detto. Ci riferiamo a quella attività integrativa di indagini preliminari che il pubblico ministero effettua in sede dibattimentale ritenendosi a ciò legittimato dall'art. 430 c.p.p., per cui "successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo". Il sostenere che il pubblico ministero può continuare a svolgere attività integrativa anche dopo l'esposizione introduttiva e l'ordinanza di ammissione delle prove e che i verbali di siffatta attività integrativa entrano a far parte del fascicolo delle indagini preliminari ed in quanto tali sono pienamente suscettibili di contestazione ex art. 500 c.p.p., comporta una gravissima menomazione ai principi dell'oralità e del contraddittorio per la prova addirittura in seguito ad indagini espletate dal pubblico ministero nel corso della istruzione dibattimentale. A nostro avviso, tale interpretazione è errata dal momento che l'art. 430 c.p.p. consente l'attività integrativa del pubblico ministero unicamente "ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento".

Una volta espletate queste richieste in sede di esposizione introduttiva l'attività integrativa non è più con-

sentita nel corso della istruzione dibattimentale.

Una interpretazione lata che invece ammetta anche nel corso della istruzione dibattimentale l'attività integrativa predetta e ammetta l'utilizzazione dei verbali di tale attività ai sensi dell'art. 500 c.p.p. sembrerebbe viziata di illegittimità costituzionale per eccesso di delega in relazione al principio della parità delle parti fissato dalla legge delega al punto 3 dell'art. 2. Consentire al pubblico ministero di condurre, dopo l'ordinanza di ammissione delle prove, un'attività segreta e parallela all'istruzione dibattimentale (che, sola, garantisce il contraddittorio fra le parti nel momento di formazione della prova) accettando, altresì, il prevedibile rischio che gli esiti di tale attività investigativa influiscano sulla elaborazione delle prove compiute nel corso del giudizio, comporta una macroscopica violazione del principio della parità delle parti tra accusa e difesa. La parità delle parti non trova e non può trovare attuazione nel corso delle indagini preliminari essendo ovvio che una parte pubblica alla quale sono connaturate esigenze di giustizia deve avere poteri investigativi di gran lunga superiori a quelli attribuibili a una parte privata e si può ammettere che tale disparità legittimamente sussista anche nel corso della udienza preliminare nonché nella fase predibattimentale sino all'ordinanza di ammissione delle prove. Dopo tale ordinanza deve trovare attuazione la parità predetta oppure si ha una normativa viziata per eccesso di delega.

Ho più volte avuto occasione di ricordare quello che nel 1964 al Convegno su "Criteri direttivi per

una riforma del processo penale" osservava Franco Cordero sostenitore della necessità dell'eliminazione di una fase istruttoria e della necessità di riservare al dibattimento (preceduto dall'inchiesta preliminare) l'assunzione delle prove. Nel porsi il quesito del valore probatorio delle dichiarazioni rese al pubblico ministero da persona che sentita come teste in dibattimento muti versione, Cordero asseriva testualmente "nell'inchiesta preliminare il testimone ha narrato d'aver percepito un certo fatto ed ora si smentisce", "gli si chiede conto della contraddizione. Il giudice non gli crede e perciò ignora la testimonianza ma non può valersi (ai fini del decidere) della dichiarazione anteriore, la quale, essendo stata resa privatamente a una parte non costituisce prova ... Non si può andare oltre senza rinnegare la premessa. Se per un istante si pensasse d'usare come prova una voce captata fuori dal contraddittorio, il sistema andrebbe in frantumi e allora riterrei di gran lunga preferibile l'istituto del giudice istruttore, che in linea di principio fornisce garanzie di maggiore imparzialità".

In altri termini, delle due l'una: o si ritiene possibile attuare il contraddittorio nel momento di formazione della prova negando, quindi, valore probatorio alle indagini preliminari oppure no ed allora non resta che ripristinare una fase istruttoria. Non c'è dubbio, come più volte abbiamo avuto occasione di osservare, che la soluzione oggi adottata, per cui si riserva formalmente al dibattimento l'assunzione della prova ma nel contempo si riconosce valore probatorio a gran parte delle indagini preliminari attribuisce al sistema

vigente una connotazione tipica del sistema processuale del codice Rocco: quella dell'ipocrisia.

5. Il ruolo di garanzia del difensore varia in maniera totale a seconda dei principi che disciplinano il processo e tali principi vanno delineati con chiarezza e precisione e non vanificati con eccezioni di tale portata da renderli inattuabili né vanificati più semplicemente attraverso prassi disapplicative. Non è, forse, inutile ricordare la distinzione manualistica tra enunciato normativo e norma e cioè tra il testo scritto della disposizione e la disposizione stessa come vive nella realtà della sua applicazione giurisprudenziale: distinzione da cui spesso emerge una profonda differenza o, addirittura, la disapplicazione della norma stessa. Un esempio particolarmente significativo, che sarebbe bene non ripetere, è dato dall'art. 180 c.p.c. Mi piace ricordarlo dato che Fulvio Croce era un civilista. Sono memorabili le dispute tra Chiovenda e Mortara sul principio di oralità nel processo civile, del quale Chiovenda a differenza di Mortara era uno strenuo sostenitore. Il principio di oralità venne accolto dal codice di procedura civile, appunto, nell'art. 180, il cui primo comma nel testo originario stabiliva: "la trattazione della

causa davanti al giudice istruttore è sempre orale" (non si consentiva, neppure in via eccezionale, comunicazioni di comparse). Nella stesura originaria era prevista, quindi, avanti al giudice istruttore civile una oralità senza eccezioni. Con la riforma attuata dalla l. 14/7/1950 n. 581 l'art. 180 comma 1° c.p.c. venne modificato eliminando la locuzione "sempre" ed aggiungendo al primo comma una seconda parte, nella quale si consente al giudice di "autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione": nella stesura modificata l'art. 180 c.p.c. prevede, pertanto, come regola l'oralità e come eccezione (che richiede l'autorizzazione del giudice) la comunicazione di comparse. Questa oralità non è mai stata attuata.

Per capire esattamente quale è il ruolo di garanzia dell'avvocato si deve precisare se il sistema processuale penale ha connotazioni prevalentemente inquisitorie o prevalentemente accusatorie. Non è delineabile con chiarezza il ruolo di garanzia dell'avvocato in un sistema processuale come il nostro che ha l'etichetta del processo accusatorio e il contenuto del processo inquisitorio. È perfettamente lecito sostenere che oggi nel nostro paese

non è realistico ritenere attuabile un processo accusatorio degno di questo nome.

Peraltro, lo si deve affermare con onestà e non continuare come avviene da decenni con riforme novellistiche ora in un senso ora nell'altro. Un esempio clamoroso di tale confusione è data dalle discussioni sul pubblico ministero a proposito della separazione delle funzioni o delle carriere. In un processo veramente accusatorio la tesi favorevole a tale separazione ha indubbiamente buoni argomenti, ma tale forza si tramuta in debolezza se il processo è inquisitorio posto che non è bene che abbia una mentalità spiccata-mente accusatoria l'organo del pubblico ministero se gli è demandato di acquisire prove su cui può basarsi la sentenza di condanna. La discussione predetta non ha senso se prima non si individuano le connotazioni fondamentali del sistema processuale penale. È indispensabile una scelta chiara portata avanti con coerenza. In altri termini, è indispensabile quell'onestà intellettuale che ha contraddistinto la vita di Fulvio Croce e che lo ha portato ad effettuare senza timori la scelta che ne ha determinato la morte: la scelta di assicurare sempre e comunque la garanzia del diritto di difesa.

Gilberto Lozzi



Dai colleghi

LE RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO

Torino 30 novembre -1 Dicembre 2012

Nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2012 si è tenuto, presso il Palazzo di Giustizia, un Convegno dal titolo “*Le responsabilità dell’Avvocato*”. Oltre al nostro Consiglio dell’Ordine attraverso la Commissione Scientifica, il Convegno ha visto la collaborazione - nella seconda giornata organizzata attraverso quattro work-shop in contemporanea - della Commissione Famiglia e Minori e di AGAT, AIGA, Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta, Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta e della Società Italiana Avvocati Amministrativisti - Sezione Piemontese.

L’idea del Convegno (di cui La Paziienza conta di pubblicare presto i lavori) nasce all’inizio del 2012 da conversazioni informali a margine di alcune riunioni del Comitato di Redazione di questa Rivista, Comitato al quale, anche attraverso questo breve scritto, intendo porgere un segno di ringraziamento.

Il Convegno, mi permetto di affermare, si è caratterizzato per la elevata partecipazione dei Colleghi, per la qualità delle relazioni e per l’interesse suscitato dai quattro *work-shop* della mattinata di sa-

bato 1 dicembre, in merito ai quali occorre ringraziare, oltre alla Commissione Famiglia e Minori, le Associazioni che ho sopra ricordato. Il Convegno si è dimostrato un atto di coraggio del nostro Consiglio, il quale ha inteso, in un momento così difficile per la professione, concentrarsi su un argomento delicato quale quello della responsabilità, dimostrando così come gli avvocati in generale, e l’avvocatura torinese in particolare, non abbiano timori o ritrosie nell’affrontare anche il lato complementare dell’autonomia ed indipendenza: quello della responsabilità, appunto.

Lo scopo di questo breve articolo non è però quello di riassumere le singole relazioni (queste - si è già detto - saranno raccolte in un apposito numero speciale de La Paziienza), bensì di tentare di tratteggiare una sintesi di quanto esposto e discusso, individuando al contempo, seppure con i limiti che la semplificazione impone, alcuni principi di riferimento emersi.

Il Convegno - merita chiarirlo da subito - non ha di certo esaurito tutti gli aspetti legati al tema della responsabilità: tanto meno ne ha evidenziato le possibili intersezioni, dirette od indirette.

D’altra parte, questo non era l’obiettivo. Credo però di potere affermare che alcuni argomenti e comportamenti (sui quali occorre riflettere anche quotidianamente nello svolgimento delle nostre attività) siano stati brillantemente inquadrati. Innanzi tutto, è stata portata l’attenzione sulla circostanza secondo la quale la responsabilità dell’avvocato è destinata ad ampliarsi sia sul piano penale (qui Mauro Ronco, già Presidente del nostro Consiglio dell’Ordine, ha tracciato il quadro giurisprudenziale che si sta delineando e che deriva da decisioni ed argomentazioni - peraltro assai discutibili, come egli stesso ha evidenziato - sorte in ambito tributario), sia sul piano civilistico (la tesi secondo la quale l’obbligo dell’avvocato è di mezzi e non di risultato appare indebolirsi non solo alla luce dell’affievolimento generale della distinzione, ma anche per effetto indiretto della dichiarazione di quella che il nostro Codice Deontologico, allorché affronta il tema della comunicazione, indica come “attività prevalente”). Ancora sul piano civilistico, Luigi Antonielli d’Oulx ci ha sottolineato come le articolazioni della responsabilità e le circostanze che



alla responsabilità possano condurre stiano diventando ogni giorno più insidiose, specie dinnanzi a clienti che mirano a ribaltare su di noi le conseguenze di comportamenti loro propri. Di qui, l'esigenza - ben delineata da Marco Weigmann - di una cautela estrema nella stipulazione della polizza assicurativa: per i professionisti individualmente e per le strutture associative e societarie.

In questo quadro, la formazione obbligatoria - dato ormai imprescindibile della nostra professione - gioca un ruolo importante: formazione però percepita non come ulteriore peso, bensì quale opportunità di affermazione della propria identità individuale e professionale, così come evidenziato da Elena

Negri. Parimenti, ci ha ricordato Alessandro Bonzo, quando parliamo di responsabilità dell'avvocato, non possiamo esimerci dal ribadire le peculiarità: questa esiste in quanto esistono le regole deontologiche ed il loro attento rispetto, regole alle quali peraltro appartengono anche gli obblighi di natura previdenziale.

Un tema la cui centralità ha costituito un *leit motiv* delle relazioni dei colleghi Gian Paolo Zancan ed Alberto Mittone (la loro fine argomentazione ed eloquenza è andata ben oltre quanto sto per scrivere: non me ne vorranno...) è stato quello del patrocinio infedele, uno dei cardini del rapporto con il cliente e barriera invalicabile per l'avvo-

cato che intenda la responsabilità non solo come responsabilità verso terzi, ma prima di tutto come assunzione chiara e cosciente del proprio ruolo di difensore dei diritti individuali ed al contempo delle Istituzioni. E questo dal momento dell'assunzione del mandato professionale sino alla scelta (certamente non semplice, ma talvolta ineludibile) della sua rinuncia. Quanto mai puntuale è stato a seguire il richiamo di Ivo Caraccioli al tema delle responsabilità collegate a quelli che potremmo definire modi specifici di essere avvocati (è stato menzionato, a titolo di esempio, il c.d. avvocato d'affari ed il suo ruolo in operazioni societarie in generale e nelle ristrutturazioni in particolare), richiamo

che ha colto come il complicarsi della professione forense, il suo essere una categoria generale al di sotto della quale convivono articolazioni ben più complesse e spesso tra loro differenti, debba essere tenuto in considerazione allorché si affronti il delicato tema in esame. Infine, merita ricordare come, a chiusura della prima giornata, Giovanni Lageard ci abbia consegnato un messaggio che, talvolta troppo influenzati e preoccupati dal dibattito pubblico che ci coinvolge, tendiamo a dimenticare: il primo e più efficace argine all'estensione della nostra responsabilità è la perpetuazione di un *modus operandi* che dovrebbe essere per noi distintivo: ovvero, lo svolgimento dell'attività con preparazione, attenzione e coscienza attraverso lo studio, l'alta professionalità, la preservazione di indipendenza ed autonomia, il rispetto delle regole deontologiche, le quali, non dimentichiamolo, preesistono alla loro codificazione operata con il Codice Deontologico soltanto nel 1997 (la prima versione del Codice risale precisamente al 17 aprile 1997).

Una nota a parte meritano i workshop del sabato: *“Le indagini difensive ed i rapporti con l'assistito detenuto o latitante”* (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta), *“La responsabilità dell'avvocato nella predisposizione e stipu-*

lazione dei contratti di assistenza con il cliente” (Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta, AGAT, AIGA), *“Etica e responsabilità dell'avvocato familiarista: la centralità del minore nel processo civile e penale”* (Commissione Famiglia e Minori), *“La responsabilità dell'avvocato nell'attività di consulenza coinvolgente soggetti pubblici”* (Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Sezione Piemontese).

Questi *work-shop*, svoltisi tutti in contemporanea nella mattinata del sabato, possono parimenti considerarsi un'esperienza decisamente positiva. Oltre ad avere sfatato il mito della tendenziale non partecipazione degli avvocati ad eventi formativi organizzati di sabato (la poca partecipazione è generalmente un problema di contenuti, non di date), questi *work-shop* (molto bene organizzati e condotti) hanno costituito l'essenziale completamento della giornata del venerdì: mentre quest'ultima è stata dedicata a principi generali, il sabato ha voluto entrare nello specifico, nel concreto dei temi più significativi anche attraverso l'esposizione di regole pratiche di comportamento.

Dunque, in chiusura: il Convegno è stato un successo, per i temi trattati, per la bravura dei Relatori, per la presenza numerosa dei Colleghi durante tutte e due le giornate, per il giusto equilibrio tra quadro

teorico ed applicazioni pratiche, per il brillante lavoro svolto dalle Associazioni. Nessuna nota negativa? Certamente sì. Si poteva fare meglio. Si può sempre fare meglio, anche se questo non deve tradursi in una giustificazione per il non fare. L'elemento forse maggiormente negativo è stato vedere alcuni (comunque pochi: ma non pochissimi) allontanarsi quasi furtivamente non molto dopo l'inizio dei lavori Questi comportamenti - a prescindere dalle teoriche conseguenze sul piano proprio della responsabilità: ed anche ignorando un certo grado di ironia legata ad un simile atteggiamento in una sede in cui il rapporto formazione/responsabilità veniva pure affrontato - non giovano al rafforzamento, individuale e collettivo, di un'identità professionale. Ma facciamo anche autocritica. Prendiamoli come un'implicita rimostranza di alcuni (o di molti?) alla qualità dei nostri convegni e, dunque, come stimolo per la Commissione Scientifica ad impegnarsi meglio e di più, sapendo che uno degli obiettivi deve essere anche quello di fare comprendere che la formazione obbligatoria non è soltanto (o forse non è per nulla) ottenimento di crediti formativi, bensì momento centrale di una continua crescita professionale. Su questo, la Commissione Scientifica dovrà certamente riflettere.

Fabio Alberto Regoli



DISABILITÀ E DIRITTO

È stato di fronte alle opere di Mattia Moreni, così vigorose ed intense, che è nata l'idea di un incontro dedicato al tema della disabilità, al supporto ed agli istituti giuridici per le persone disabili. Mattia Moreni era nato, infatti, con una malformazione alla mano destra. Era un "disabile" e, ciononostante - anzi forse proprio per questo -, ha sviluppato un'arte che travalica il limite fisico che gli era stato dato fin dalla nascita.

Lo sbigottimento di fronte all'intensità delle sue opere non può che far riflettere. Così come fa riflettere la passione che porta alcuni disabili - dalla nascita o per cause sopravvenute - a cercare e trovare la propria realizzazione nei campi più vari, dalle scienze alle arti, dallo sport alla politica.

E gli esempi potrebbero essere moltissimi, da Steven Hawking a Michel Petrucciani ed Andrea Bocelli, da Alex Zanardi ad Antonio Guidi.

Ciò premesso, si deve però riflettere su come nella nostra società sia effettivamente garantito il Principio di Uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.


Uguaglianza significa parità di trattamento in pari situazioni; e quindi postula trattamenti diversi in situazioni differenti.

Nella realtà però l'Uguaglianza, a fronte di diverse condizioni, spes-

so non è nemmeno lontanamente vicina a quanto sancito dalla Carta Costituzionale. Per tale ragione una presa di coscienza non sembra procrastinabile.

Su queste premesse, il 19 luglio scorso si è svolta - con il supporto ed il sostegno del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, avv. Mario Napoli, e del Presidente della Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce, avv. Marco D'Arrigo - la conferenza dal titolo "*Disabilità e Diritto: lo sviluppo delle doti dei disabili*", a cui ho avuto il piacere di partecipare in qualità di chairman. Tale incontro è stato accompagnato all'esposizione di quadri del pittore Mattia Moreni, rimasti poi a lungo nei locali della Fondazione a Palazzo Capris, proprio per offrire qualche spunto di riflessione.

A tale incontro sono intervenuti il dott. Angelo Catanzaro, dell'Associazione Italiana Paralisi Spastica, il dotto Giancarlo Posati, della Associazione "*Handicap e Sviluppo*", il prof. Salvatore Soresi, professore ordinario di Psicologia della disabilità presso l'Università di Padova, il sig. Gianmaria Dal Maistro, detto "*Jerry*", vincitore della medaglia d'oro nel supergigante delle Paralimpiadi di Torino 2006, la sig.ra Maria Francesca Moreni, figlia del pittore, nonché l'avv. Mario Napoli per i saluti isti-



tuzionali. Il dott. Catanzaro, primo a prendere la parola in una sala piena nonostante la canicola estiva, ha presentato le attività della Associazione Italiana Paralisi Spastica che opera per sensibilizzare la società civile sul tema della disabilità, sostenendo incontri ed eventi finalizzati all'inclusione dei disabili nel tessuto sociale, ricordando - tra le altre iniziative - l'esposizione delle opere di Mattia Moreni presso i locali del Museo di Scienze Naturali di Torino e la pièce teatrale sulla vita del pittore messa in scena lo scorso inverno, nonché la collaborazione con il Comune di Torino per il ciclo di conferenze estive dal titolo "*Oltre i Limiti*".

Il dott. Posati ha, poi, fornito alcuni dati relativi alla situazione dei disabili in Italia e nel mondo. Pare opportuno ricordare un dato tra i molti. Alla luce della crescita della popolazione e della durata della vita, si può stimare che sulla vita media di 70 anni 8 anni siano vissuti con una qualche disabilità: si tratta dell'11,5% della vita di un uomo. Di ogni essere umano. Tale dato non può certamente lasciare indifferenti.

Il dott. Posati ha poi citato la normativa di riferimento per la tutela dei diritti dei disabili, fornendo gli strumenti atti a garantire una vita quanto più piena e soddisfacente. In prima battuta, massimo rilievo ha avuto la Dichiarazione dei Diritti delle Persone Disabili (1975), e dopo un percorso di progressiva sensibilizzazione, si è giunti all'approvazione della Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità, sottoscritta il 13 dicembre 2006. Tale Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati e, quindi, assume grande rilevanza, anche simbolica. La Convenzione, sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007, è stata ratificata con Legge, 3 marzo 2009, n. 18. Oltre alle citate norme internazionali, la Legge, 10 marzo 2007, n. 67, offre gli strumenti giudiziali per il risarcimento del danno patito delle persone con disabilità che siano state vittime di discriminazioni. Anche se la tutela risarcitoria è uno strumento che agisce solo ex post, tale norma ha certamente grande importanza (anche perché su tale base sono state rese rilevanti sentenze, una tra tutte, Trib. Roma, 5 marzo 2012, n. 4929, il cui testo è reperibile sul sito internet www.jusabili.org).

Bisogna ricordare però quanto ha affermato il prof. Soresi nel suo intervento: la necessità di tutelare le minoranze con uno strumento legislativo - peraltro sanzionatorio di condotte discriminatorie - indica che l'*humus* socio-culturale non è tale da riconoscere nell'Uguaglianza un valore cardine del nostro consenso sociale.

Tali importanti interventi normativi, tuttavia, non hanno rappresentato purtroppo un cambiamento sensibile nella realtà quotidiana di molti disabili che continuano a scontrarsi con un'insensibilità culturale che si traduce, troppo spesso, in difficoltà pratica (si pensi alla mancanza di rampe per l'accesso di carrozzine, la mancanza di idonei spazi sui mezzi pubblici etc.). Peraltro, è stato sottolineato dal Dott. Posati che se *“il motore dello sviluppo economico sarà centrato sul soddisfacimento dei bisogni degli esseri umani concreti, a partire dagli ultimi, l'affacciarsi alla storia delle persone con disabilità rappresenterà una sfida significativa per lo Sviluppo della comunità internazionale e queste persone avranno un enorme impatto sulla situazione sociale ed economica nei paesi in tutto il mondo, trasformandosi da problema a risorsa”*. Tale riflessione impone di prendere atto che quanto sinora compiuto non è che l'inizio delle necessarie sfide che la nostra società deve affrontare.

Proprio nell'ottica dell'auspicato sviluppo sociale, il tema della *“non-discriminazione”* non potrà quindi che acquisire importanza. Nonostante però il valore di Uguaglianza (ed il connesso dovere di non-discriminazione) sia sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella

pratica non sempre trova effettiva applicazione.

Proprio nell'ottica di sviluppare una maggiore sensibilità sociale e culturale, il prof. Soresi ha sottolineato l'opportunità di dar risalto alle doti ed ai punti di forza di ciascuno, non badare invece ai punti deboli ed alle menomazioni. A questo proposito la testimonianza del campione olimpico, *Jerry*, è stata certamente esempio lampante. L'aureo risultato conseguito, nonostante sia ipovedente dalla nascita, rappresenta il traguardo massimo per uno sportivo che ha posto il fulcro dei suoi sforzi sulle proprie doti più che sulle proprie congenite difficoltà. Non da ultimo, la testimonianza della figura di Mattia Moreni, dipinta a così intense tinte dalla figlia, Maria Francesca, non può che far riflettere ancora una volta sulle potenzialità insite in ciascuno.

Pertanto, oltre al rilievo alle norme positive date dall'ordinamento, nel corso dell'incontro è emersa la necessità di una crescente attenzione allo sviluppo di quell'*humus* socio-culturale che - gli operatori del diritto per primi - hanno la responsabilità di sviluppare.

Il Presidente Napoli, in conclusione, nell'accogliere l'*imput* fornito dal dott. Posati circa l'opportunità che anche i giuristi e, nello specifico, gli avvocati, collaborino in tal senso, ha ricordato che l'Ordine degli Avvocati di Torino già ha dedicato spazio alla formazione specifica di competenze finalizzate alla tutela delle persone disabili ed ha quindi rinnovato la piena disponibilità dell'Ordine a sostenere questa importante, e non procrastinabile, battaglia di civiltà.

Alessandro Bovio



ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA MEDIAZIONE

La Corte Costituzionale ha annunciato a mezzo comunicato stampa di aver ritenuto un'incompatibilità costituzionale della norma istitutiva della mediazione, per eccesso di delega. La notizia, in attesa della pubblicazione della sentenza, ha risvegliato il dibattito sulla mediazione, mai sopito.

Non intendo qui commentare le conseguenze della sentenza, né entrare in tale dibattito.

Piuttosto, ed invece, esporre alcune considerazioni personali sulla mediazione in generale, quale mediatore e quale avvocato.

Il fenomeno della mediazione può essere esaminato, come tutti i fenomeni, contrastandolo, con il rischio di essere di superati dal progredire del medesimo perché fenomeno dettato dal mercato e, quindi, fatto economico e sociale con una propria forza propulsiva ed espansiva. Si può pure ignorarlo, cioè non conoscerlo, non saperne, di nuovo con il concreto rischio di esserne superati. Si può conoscerlo, cioè averne, etimologicamente parlando, notizia, idea; apprendendolo, comprendendolo.

Nell'occasione di uno dei miei soggiorni preestivi ad Harvard mi capitò all'intorno del 1994, di leggere di un "workshop" settimanale

avente ad oggetto la "mediation". "Workshop" sta per un incontro in gruppo nel quale vengono scambiate delle idee e vengono mostrate ed applicate tecniche, abilità, pratiche. La curiosità di "conoscere" mi portò, quindi, nel 1997 a partecipare ad un workshop sulla "mediation".

Non conoscevo nulla del fenomeno; scoprii che nel mercato americano operavano da tempo mediatori ed organizzazioni di mediatori in particolare modo nei settori dei rapporti di famiglia, di lavoro e nelle questioni legate alla r.c. auto.

Veniva messo in discussione lo stesso ruolo delle parti, dei relativi professionisti e delle procedure tradizionali. Fu un'esperienza di grande stimolo.

Il mercato statunitense aveva inventato, in modo pragmatico, il sistema della mediazione al fine, da un lato, di diminuire il numero dei contenziosi ed il conseguente prolungamento delle procedure giudiziali (in un Paese in cui i tempi italiani erano e sono sconosciuti), dall'altro, di diminuire i costi per le parti e quindi sociali delle procedure tradizionali ed, infine, di ricercare un metodo per risolvere dei conflitti tra parti preservando il loro rapporto anche successivamente alla chiusura della loro controversia. Veniva in particolare sottolineato come nel mondo

degli affari la mediazione consentisse di mantenere dei rapporti tra imprese, anche successivamente all'insorgere di una controversia, attraverso l'accordo conciliativo delle parti stesse.

Successivamente a quella esperienza chiesi di partecipare ai corsi indetti nel 1999 dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Torino e, solo nel 2005, ebbi modo di agire quale mediatore in una controversia di subfornitura, conclusasi con il raggiungimento di un accordo.

Quando nel 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino decise di istituire l'Organismo di Mediazione diedi, insieme ad altri sei mediatori, la mia disponibilità per consentire, appunto, tale istituzione ed il funzionamento dell'Organismo.

La mediazione appare a me, come avvocato, uno strumento efficace.

La costante del processo rituale e della mediazione sono le parti verso le quali l'uno e l'altra devono assicurare la tutela dei loro diritti in un ambito temporale ed economico accettabile.

Ecco che l'avvocato che di quei diritti della parte è garante per il ruolo che svolge, anche nella mediazione credo esprima l'efficacia del suo ruolo.

Alla parte, al cittadino, proprio attraverso la presenza dell'avvocato (prima della mediazione e durante la medesima) viene assicurata la dovuta tutela.

In altre parole la mediazione nulla toglie al ruolo dell'avvocato.

In termini pratici, nell'ambito della procedura di mediazione, il ruolo dell'avvocato non è dissimile da quello in causa. La fase preparatoria del caso è identica a quella che contraddistingue la preparazione dell'atto giudiziario: tanto più la preparazione è corretta, in punto di fatto e di diritto, tanto più saranno chiare luci ed ombre del caso.

La fase propriamente mediatoria, ancora, è simile a quella rituale con l'enorme, determinante differenza, che invece dei fatti portati nel rito sono gli interessi delle parti a muovere il comportamento dei soggetti che agiscono e che conducono ad un risultato. Interessi che sono preminenti (almeno per le parti stesse) rispetto ai fatti.

E l'avvocato è fondamentale nel "gioco" della sintonizzazione degli interessi contrapposti, potendo garantire alla parte la corretta prospettiva alla quale, a diverse posizioni, possono corrispondere

diverse conseguenze. L'avvocato ha poi un ruolo determinante nella formazione del contenuto "tecnico" dell'accordo delle parti. Ed a questo proposito sono fermamente convinto che la presenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione sia fondamentale ed imprescindibile perchè la chiarificazione dei rispettivi diritti, l'apporto tecnico nel procedimento e nella redazione dell'accordo restano fondamentali per la garanzia del rispetto dell'effettività della tutela dei diritti. E ciò non solo perchè ricordato ancora all'art. 2 della nuova disciplina della nostra professione, così come recentemente approvata dal Senato. Effettività della tutela che va intesa come attitudine del sistema (processuale o mediatorio) a raggiungere la realizzazione dell'interesse che l'ordinamento ritiene degno di protezione normativa; cioè un "*effective domestic remedy*" come definito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non va poi dimenticato che la comunità internazionale sta guardando alla mediazione transnazionale come ad un sistema "*effective*" per risolvere le controversie tra soggetti di diversi Stati. Di qui, nei macrosistemi, la

Direttiva della Comunità 2008/52 riguardante la mediazione civile e commerciale avente elementi di transnazionalità. Nel mercato, i grandi studi legali alle loro tradizionali divisioni o dipartimenti hanno affiancato e stanno affiancando dipartimenti di "*mediation*".

Credo quindi che il futuro che si preannuncia per la mediazione e per gli avvocati sia quello di una forte domanda.

Infine, svolgendo attività di mediatore, ho constatato come numerosi Colleghi dichiarino espressamente la loro soddisfazione per il procedimento di mediazione e per l'Organismo del Consiglio, ritenendo di dovervi ricorrere anche in assenza dell'obbligatorietà di legge.

E le parti molto spesso, condividendo tali soddisfazioni, manifestano sentimento di grande riconoscenza. Dunque credo che conoscere e praticare anche la mediazione sia un modo di modellare la nostra professione legale alle esigenze del mercato, acquisendo uno strumento tecnico di grande efficacia per noi stessi e per il sistema.

Matteo Guadagnini



DENTRO LE MURA

La realtà carceraria in Italia *“non fa onore al nostro paese, ma anzi ne ferisce la credibilità internazionale e il rapporto con le istituzioni europee”*. Lo ha detto recentemente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo che ormai tre anni fa aveva dichiarato lo “stato di emergenza delle carceri italiane”. Da allora poco o nulla si è fatto per migliorare quella situazione che viene ormai definita con parole e aggettivi che sono entrati talmente con forza nel lessico comune da diventare quasi insopportabili per noi avvocati: la situazione carceraria viene di volta in volta definita vergognosa, intollerabile, esplosiva, incivile, inumana. Sull'emergenza carcere, in occasione della giornata di astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali è intervenuto anche il dott. Rodolfo Sabelli, Presidente dell'ANM, che ha ribadito la necessità di “un serio dialogo e non può essere più rimandato un intervento governativo. Gli interventi legislativi recenti - ha detto nel corso del suo intervento - hanno creato un aggravamento della situazione carceraria. La riflessione non può che partire da una situazione inaccettabile ma deve andare oltre. Occorre una riflessione sul sistema sanzionatorio. Non si può continuare a pensare che il carcere sia la sanzione esclusiva e occorre va-

lorizzare altre sanzioni come quelle ad esempio patrimoniali”.

Per Sabelli “quella di oggi deve essere l'occasione per andare oltre le sbarre, oltre la pena detentiva. Purtroppo la legislazione è spesso andata in senso contrario per andare incontro alle esigenze dell'opinione pubblica”.

Su quanto detto dall'esponente dell'ANM non si può che concordare, ma occorre a questo punto mettere in atto delle politiche che possano invertire questa tendenza cancerogena del nostro sistema penale.

Noi, avvocati dell'Unione delle Camere Penali, per parte nostra, siamo da anni impegnati a far di tutto per allontanare dalla avvocatura penale italiana qualsiasi responsabilità, soprattutto quella di chi sa e tace, o peggio ancora di chi non vuole vedere. Anche per questo la nostra iniziativa, politica nel miglior senso del termine, sul carcere è stata in questi anni continua, capillare, senza pause.

Lo sforzo è stato quello di affiancare ad iniziative propositive, di studio e di approfondimento, anche una continua campagna di denuncia ed un collegamento stabile con tutte le associazioni che si occupano di questi problemi.

Abbiamo deciso di “far vedere” all'esterno quel che è il carcere al suo interno.

Questo è il motivo per cui l'Osservatorio Carcere dell'Unione ha iniziato a visitare gli istituti penitenziari da nord a sud, vincendo le resistenze della burocrazia, e riuscendo anche a rompere la barriera di diffidenza reciproca che per anni si era creata tra noi e coloro che amministrano il sistema penitenziario. Entrare dentro il carcere non è eguale che parlarne da fuori, parlare con le persone, vedere dove vivono, come vivono, sentire i rumori e i silenzi all'interno delle mura, delle celle, delle cucine, non è la stessa cosa che vedere una sala colloqui, spesso il luogo più bello del carcere, perché è ad uso e consumo di quelli che il carcere se lo immaginano, o se lo devono immaginare solo così.

Non volevamo, e non vogliamo, fornire una mappa con numeri e statistiche, pur sempre utili; pensiamo che sia utile per il Paese conoscere la realtà che è fatta di volti, nomi, passi avanti e cadute, facendo quel che spesso si dice (e troppo poco si fa), “rendere il carcere trasparente”. Così, parlare di carcere, provando a scioglierne i nodi gordiani che ad esso appartengono, vuol dire andare oltre la lettura dei classici, i dibattiti con tecnici ed accademici, vuol dire svelarne le contraddizioni economiche, sociali e politiche che da sempre si incontrano. Entrare in carcere, e poi raccontarlo, è stato

ed è un “gesto politico”; abbiamo cercato di vedere e sentire il carcere vero, da dentro, noi che il carcere lo conosciamo, per frequentazione quotidiana. Abbiamo cercato il punto di vista degli altri, di chi in carcere vive per lavorarci, e spesso non ci riesce; di chi in carcere è recluso senza neanche più ricordarne il motivo, in ragione della natura infantilizzante della detenzione, che lungi dal consentire la comprensione del disvalore sociale e giuridico del proprio agito, produce vittimizzazione nei reclusi, che avvertono e patiscono sempre di più le condizioni di illegalità manifesta in cui si trovano.

Abbiamo cercato di parlare alla Politica, tutta, a quella che prova timidamente ad interrogarsi sul cosa fare, ed a quella che del carcere si ricorda il 15 di agosto, ma per il resto dell'anno fa la faccia feroce, o peggio ancora chiude gli occhi rifiutando di vedere che il carcere è anche questo, una massa informe di corpi, un mucchio di ferite infette che chiede una cura, un rimedio, nuove risposte a mutate esigenze.

Abbiamo detto e scritto che non è con l'edilizia che si affrontano e si risolvono i problemi del carcere.

Abbiamo voluto vedere i luoghi della detenzione non per simulare una strumentale vicinanza con chi quei luoghi frequenta, a vario titolo, ma perché non puoi parlare di ciò che non conosci nel profondo; i bambini in carcere, i malati, le crisi di astinenza, i minorati, i disabili, i senza patria, quelli che in carcere studiano, e quelli che forzatamente oziano, chiusi venti ore al giorno in una cella, a volte in dieci, come all'Ucciardone o a San Vittore, dove le celle sono così affollate che

le persone non riescono a stare tutte insieme in piedi nella cella e consumano il pasto sulla branda, magari sul terzo letto a castello, con pochi centimetri d'aria sulla testa, quelli che da dietro le sbarre hanno paura di parlare con noi e ci cercano con gli occhi, come è accaduto a Poggioreale.

Siamo stati in carceri grandi e piccoli e ogni volta, in quel cortile di cemento con alte mura verticali che si chiama paradossalmente l'aria, abbiamo visto uomini e donne camminare avanti e indietro, a gruppi di tre o quattro, con movimenti strani, che non hanno nulla di naturale, che li fanno assomigliare ad automi; così, vanno avanti e indietro, a coppie, o soli, veloci e innaturali oppure lenti, e ti fermi ad osservarli, e lo faresti per ore, e pensi a quanti non sono lì per paura di perdere il turno alle docce, perché in alcuni carceri l'ora d'aria e la doccia sono un lusso.

Durante le nostre visite abbiamo amaramente constatato che in carcere, in genere, ci finiscono i poveri, come ti dimostra più di un Direttore indicando il fatto che oramai il vitto dell'amministrazione viene consumato da un numero sempre maggiore di detenuti, che non hanno la possibilità di cucinarsi da soli semplicemente perché non hanno i soldi per acquistare il cibo.

Tanti, troppi detenuti in custodia cautelare che non sono solo un numero ma una realtà, contro ogni principio costituzionale, amaro primato europeo, e non è l'unico.

Troppe donne con i propri bambini, con i giocattoli dietro le sbarre, ti guardano spaventati, a volte sorridono incuriositi, a Solicciano, i blindati sono “camuffati” e i bam-

bini giocano in giardino, ma tutto attorno è cemento, non ci sono altri bambini, non ci sono uomini, solo altre mamme ristrette e agenti di polizia penitenziaria. Esci da quei luoghi con un grande buco nello stomaco.

Tanti, troppi morti, da una parte e dall'altra, verrebbe da dire, visto che tra i dati che ogni Direttore ci indica, dietro le nostre insistenze, c'è sempre quello di chi si uccide dentro il carcere, i detenuti, ed anche quello di chi lo fa fuori, tornato a casa, gli agenti.

Per contrasto abbiamo anche molti “poco” in carcere: pochi fondi per far funzionare il carcere, per ritinteggiare, per comporre le cose essenziali, per le opere di ordinaria amministrazione.

Pochi educatori, pochi agenti di polizia penitenziaria, pochi detenuti ammessi al lavoro.

Anche nelle realtà economicamente meno disagiate, come quella di Saluzzo, dove alcune cooperative operano all'interno del carcere, è desolante constatare come solo pochissime persone ristrette in quel carcere hanno un lavoro.

Per noi è stato un modo nuovo di affrontare la questione, e non solo perché abbiamo raccontato agli altri cittadini¹, quelli che non sanno, cosa è veramente il carcere, ma anche perché abbiamo visto, con gli occhi, le ragioni della nostra battaglia civile.

Ma ciò che le sottende e ne è il filo conduttore è la politica dell'Unione, il suo agire volto a garantire la legalità e la tutela dei valori fondamentali di una democrazia. E se è vero che il livello di democrazia di un Paese lo si misura dalle condizioni delle sue prigioni, allora è

fondamentale conoscerle, trasmettere agli altri questa conoscenza e tessere una rete con la società civile e le istituzioni per la realizzazione di quel giusto processo che significa anche giusta pena, nell'irrogazione e nell'esecuzione.

Manuela Deorsola

Nel mese di ottobre una delegazione dell'Unione delle Camere Penali composta dagli avvocati Manuela Deorsola, delegato di Giunta, Stefano Sambugaro, dell'Osservatorio Carcere, e dagli avvocati Silvana Fantini, Anna Chiusano, Piero d'Ettoresse rispettivamente Presidente, Vice Presidente, Consigliere della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta e l'avvocato Davide Mosso referente Osservatorio Carcere, si sono recati presso l'istituto di pena di Saluzzo (CN).

Qui di seguito la relazione dettagliata della visita.

La struttura è composta da 4 circuiti a media sicurezza detenuti comuni (totale 151), 2 circuiti ad alta sicurezza 3 (totale detenuti 125) ed 1 circuito ospitante i "sex offender" (120). La capienza regolamentare è di 262 unità, la tollerabile di 465. Allo stato il totale complessivo degli occupanti la struttura è pari a 415 (di cui il 20% in stato di custodia cautelare) di cui stranieri 176. Delle quattro sezioni a media sicurezza 2 contengono 50 detenuti, le altre due 75. Nell'istituto sono presenti al momento 26 ergastolani in AS e O tra i comuni. Il personale di polizia penitenziaria previsto dalla pianta organica è di 256 unità,

mentre in servizio ve ne sono solo 187. Gli educatori sono 5 (la metà di quelli previsti), gli assistenti sociali 5, i psicologi esperti 2 (con un monte ore di sole 20 ore mensili!) e gli assistenti volontari 19.

Dal racconto del Direttore apprendiamo che i detenuti vivono in celle di dimensioni pari a mq 9,25 che vengono occupate da 2 persone ciascuna, tranne in due delle sezioni media sicurezza dove le celle contengono tre persone (un letto a castello più uno singolo) (la previsione originaria era per un letto singolo, ma dal 2009, l'emergenza ha imposto l'incremento) ed è prossimo ad essere utilizzato (entro un anno) un nuovo padiglione in grado di ospitare 197 detenuti, con annesso campo da calcetto. Per l'igiene personale, ogni sezione è dotata di tre piatti doccia ciascuna alla quale, tutti i giorni, nelle ore previste, i detenuti possono accedere senza limitazioni. I parenti dei detenuti possono accedere all'istituto, previa prenotazione, cinque giorni a settimana ed è prevista, per la sola giornata del sabato, un'alternanza tra le sezioni.

Nell'area sanitaria, un'infermeria (dotata delle attrezzature fondamentali) con presenza di un medico e di un infermiere. Esiste un luogo adibito al culto, una palestra e una biblioteca. Vi sono poi dei siti ove i detenuti possono coltivare hobbies. Visitiamo il teatro del carcere dove Grazia Isoardi porta avanti da molto tempo, con grande successo, un progetto di teatro per i detenuti. La "compagnia teatrale" è composta da 20 detenuti e agli spettacoli vengono spesso invitati studenti delle scuole medie superiori con i quali,

al termine, si apre un dibattito. Gli spettacoli vengono portati anche all'esterno del carcere.

L'istruzione è curata con corsi di alfabetizzazione (8 iscritti), scuola media (12 iscritti), scuola superiore (19 iscritti) e liceo artistico per detenuti in Alta sicurezza (29 iscritti). Per quanto concerne l'attività lavorativa:

- All'interno dell'istituto, gli occupati sono 35 con turnazione trimestrale, 16 a turnazione mensile, 22 fissi, 2 art.21 interno. Vi è poi un biscottificio (4 detenuti) e un birrifico (3 detenuti)
- All'esterno vi sono quattro detenuti in regime di art.21 e 5 semi liberi.

Per quanto concerne la formazione professionale vi sono dei corsi di:


- Ebanisti falegnami (12 detenuti)
- Addetti alla ristorazione (12 detenuti)
- Rilegatoria (8/10 detenuti)
- Tecniche di restauro (10 detenuti)

La nostra Visita viene effettuata di mattina, in un clima di grande collaborazione, accompagnati dal Direttore Dott. Giorgio Leggeri e dal Comandante che ci forniscono tutti i dati richiesti. Purtroppo non ci è stato possibile visitare le sezioni di media sicurezza né vedere le celle, né parlare con i detenuti, perché il Comandante ci informa che "sono liberi nella sezione fino alle

15” e quindi non possiamo entrare per “motivi di sicurezza”. Visitiamo quindi solamente una sezione di AS dove abbiamo modo di vedere le celle, tutte da due, e raccogliere le impressioni di alcuni detenuti che lamentano disfunzioni del carcere. In particolare pongono il problema, reale, del costo dell’istruzione all’interno del carcere.

Per frequentare il liceo artistico, ci dicono che “bisogna pagare molto perché l’amministrazione non fornisce libri, materiale utile per le lezioni e non ci permette di usare i pc in cella”. Un altro detenuto rappresenta il fatto che, esistendo all’interno dell’istituto diverse tipologie di detenuti la diversità trattamentale non risulta in pratica realizzabile (si pensi, ad esempio, ai soli due psicologi che, al mese, accedono in istituto per un totale di 20 ore!) L’altro problema è quello occupazionale attesa la cronica carenza di fondi e la non semplice reperibilità degli stessi all’esterno. Infatti, quando visitiamo i luoghi deputati al lavoro interno (birrificio, biscottificio) notiamo come sia in un caso che nell’altro un solo detenuto era a lavorare.

La struttura, in sintesi, pur non palesando quelle criticità tipiche della gran parte degli istituti di pena (sovraffollamento, inagibilità delle celle, fatiscenza, per lo meno per i pochi reparti che ci è stato consentito visitare), ha delle problematicità che potrebbero essere risolvibili attraverso una maggior attenzione rivolta proprio alla tipologia di detenuti che la vivono e a maggiori ri-



sorse finanziarie. Certamente la cronica carenza di personale (tanto di polizia penitenziaria che di specialisti ed esperti) è uno dei problemi che rende difficile il superamento dei problemi che anzi verrà ad acuirsi con l’apertura della nuova struttura (la Direzione presume che al più potrebbero arrivare solo 35 unità di polizia penitenziaria, che andrebbero sommati agli attuali già

sotto organico di 69). Gli spazi di cui è dotata la struttura potrebbero essere ottimizzati ed utilizzati per lo svolgimento di attività lavorative e/o di laboratorio, ma ciò supporrebbe previsione di fondi da destinare mentre, anche quelli già stanziati, risultano essere stati in parte oggetto di taglio per effetto della spending review.

Manuela Deorsola

¹ Le schede delle visite sono raccolte nel volume “Prigioni d’Italia” a cura dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, ed, Pacini



DELLA UTILITÀ DI UN CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Note a margine del CNF di Bari, 22-23-24 novembre 2012

Ma che cos'è un Congresso Nazionale Forense?

Davanti al video del computer, cercando di raccogliere le idee per qualche breve riflessione all'esito di quello appena svoltosi, a Bari, il 22-23-24 novembre u.s., mi rendo conto che non pochi, tra noi Colleghi, lo ignorano.

Ed io tra loro, che fino ad un paio di anni fa non avrei saputo rispondere, nonostante quasi vent'anni di professione alle spalle.

Trascorsi bene abbastanza da non sentire la necessità di qualche informazione in più, in proposito.

Mentre rifletto maturo, allora, questa constatazione: siamo in tanti, poco informati.

Quantomeno per quanto riguarda una macro-visione della nostra identità di categoria, chè di micro-consapevolezza ne abbiamo da vendere Sarà fors'anche un vezzo.

Con nonchalance, a volte con un pizzico di consumata sufficienza (siamo avvocati, ne siamo capaci), davanti ad un caffè o nei corridoi in attesa della prossima udienza, ci

capita di ricordare, all'uditorio che ci circonda, quanto il quotidiano ci assorba al punto tale da impedirci di alzare lo sguardo verso un panorama più ampio.

Tante piccole "Svizzere", soddisfatte del loro felice isolamento.

So di che si tratta, l'ho fatto anch'io. Disinformati, dunque. E disuniti.

Contemporaneamente, "ciononostante" potremmo dire, il mondo che ci circonda - e, all'interno, il "nostro" mondo - va avanti.

I macro-eventi non per questo si astengono dal verificarsi, e dal coinvolgerci comunque, non foss'altro per conseguenze e ricadute alle quali ognuno di noi non può sottrarsi. Le nostre fila abnormemente si dilatano (colpa del numero chiuso che regola l'afflusso a quasi tutte le facoltà universitarie ma non a giurisprudenza? Colpa delle aziende in crisi che non assorbono più la maggior parte dei laureati di settore? Colpa, ieri, degli esami-farsa sostenibili in sedi scomode ma compiacenti e, oggi, degli *abogados?*, le nostre "regole del gioco" (norme deontologiche, tariffe, modalità di

accesso alla professione, ecc.) vengono d'imperio rivisitate, i nostri compiti istituzionali (mediazione obbligatoria, nuovi ambiti di competenza riconosciuti ad altre categorie professionali) ridefiniti.

Mutamenti che avvengono comunque, nonostante il nostro ruolo defilato. Cambiamenti, che pure ci riguardano direttamente, dei quali non siamo gli artefici. Compare, noi, a fianco dei protagonisti, altri.

Davanti al monitor acceso ed alla pagina intonsa, continuo a lavorare di fantasia. Finchè un pensiero improvviso segue di riflesso: ma non sarà, forse, che queste due realtà, disinteresse e regole imposte, passività (nostra) ed attivismo (altrui), siano in qualche modo collegate?

Abdicare alla cura dei propri interessi significa, implicitamente, delegare altri a farlo.

Gli ambiti dai quali ci ritiriamo sono territori presto occupati da chi, evidentemente, meglio di noi sa che fare e come farlo.

Se così fosse, non solo un generico collegamento, ma un vero e proprio rapporto di causa effetto.

La cura? Un po' di *informazione*.
Prima passo verso una *partecipazione* consapevole.

Con un obiettivo finale: autorevolezza ed unità. Per dare smalto ad una categoria professionale sempre più vituperata dall'immaginario collettivo.

Per contribuire attivamente a (ri)disegnare le regole del gioco, nostro e di chi a noi si affida.

Se così non fosse, il vanto di saper tutelare gli interessi dei nostri assistiti dovrebbe fare i conti con l'umiliazione di non riuscire nemmeno a rivendicare i nostri ...

La vita di una categoria professionale passa anche attraverso momenti forti, occasioni per fondere le molte anime in un'unica voce.

Così è stato a Bari, ed eccone una breve cronaca.

Giovedì, primo giorno di Congresso

Oggi, nella cornice del teatro Petruzzelli di Bari, si alza il sipario sul XXXI Congresso dell'avvocatura italiana.

Un palcoscenico, quello teatrale, che probabilmente è involontaria metafora della nostra condizione.

Se la nave Costa Concordia, inabissatasi dopo Genova, suggeriva già qualche collegamento con le nostre sorti, il palcoscenico del Petruzzelli rinnova la metafora, ospitando per tre giorni la rappresentazione (commedia? tragedia?) della categoria alla quale apparteniamo.

Che dire? Qui siamo in tanti, più o meno duemila. D'altronde siamo lo specchio di questi giorni "affollati" che vive la nostra professione, con 240.000 Colleghi sparsi per l'Italia. Oggi i preliminari, con relazioni introduttive di varie anime del mondo

associazionistico ma nessuna voce di governo, che ha scelto di disertare l'evento.

Da domani si fa sul serio, cercando di districarsi sulle sorti della mediazione obbligatoria, dei parametri, della legge professionale.

Con una tematica di fondo, un preconcetto che tutto assorbe e previene: quanto conta discuterne tra noi se poi all'esterno le mille anime dell'avvocatura non sanno coagularsi in una voce soltanto, autorevole al punto da farsi ascoltare da chi "preme i bottoni"?

Pare che, a partire appunto da domani, questo sarà il vero tema di discussione, che toccherà anche qualche nervo scoperto: come rivoluzionare i nostri organi rappresentativi per renderli (alla buon'ora) efficienti ed efficaci.

Venerdì, secondo giorno di Congresso

Ci prepariamo a votare, domani, per approvarle o respingerle, numerose mozioni congressuali, frutto di un lavoro preparatorio *interno* di mesi, destinate a disegnare gli orientamenti dell'avvocatura da esprimere all'*esterno* sui principali temi che ci coinvolgono.

Tra queste, una voluta fortemente soprattutto dalla nostra delegazione piemontese, in virtù della quale si invita il Parlamento ad approvare entro fine legislatura la nostra legge professionale, già licenziata dalla Camera dei Deputati. Legge emendabile per molti versi ma che ha il fondamentale pregio di vedere nell'avvocatura la funzione sociale di garante dei diritti del cittadino e di riconoscerle, come *atouts* connotati alla sua identità, autonomia, indipendenza, lealtà, probità, digni-

tà, decoro, diligenza e competenza. Sia chiaro: da queste votazioni uscirà soltanto un orientamento di principio dell'avvocatura, che poi governo e parlamento, al momento di decretare o legiferare, potranno disattendere.

Ma, quantomeno, manifesteremo alcuni *desiderata* precisi e inequivocabili.

A differenza del precedente Congresso di Genova del 2010, fin ora niente animosità, né tra "fazioni" interne né con l'esterno (merito forse dell'assenza del Ministro della Giustizia, mentre in allora Alfano aveva ricevute bordate di fischi).

Vedremo domani, quando la parola lascerà spazio al voto.

Sabato, terzo giorno di Congresso

Cala il sipario sul terzo ed ultimo giorno, qui al Petruzzelli.

Prima di passare alle votazioni, ancora il tempo per ascoltare qualche intervento esterno, soprattutto dal mondo politico.

E qui, da osservatore, mi rendo conto della rivoluzione copernicana che accompagna non solo la nostra identità interna di categoria ma anche, all'esterno, il nostro modo di rapportarci con la società che ci circonda: Gaetano Quagliariello fischiate al punto da non riuscire a concludere il suo intervento, Nichi Vendola abbracciato idealmente dal consenso della platea e fisicamente dai nostri vertici, sul palco.

Poi il voto, e l'assemblea dei delegati approva, tra una quarantina di mozioni esaminate, soprattutto quella che sollecita il Parlamento a licenziare la pur emendabile nostra nuova legge professionale prima dell'imminente fine della legislatura.

Mai più!



TRATTAMENTO LASER PER LA
CORREZIONE DEI DIFETTI VISIVI

AVVOCATI

925€/occhio

Valutazione al trattamento laser

35€

Tariffa privata

1150€/occhio

Valutazione al trattamento laser

80€

} 20% di sconto nel resto delle visite e
trattamenti Visita oculistica completa 60€.

Liberati da occhiali e lenti a contatto

Clinica Baviera, da 30 anni leader nel settore della correzione dei difetti visivi, conta oltre 70 cliniche in Europa e 150 medici oculisti. Con un trattamento laser di pochi minuti, è possibile correggere miopia, astigmatismo, ipermetropia.



GRAZIE A CLINICA BAVIERA, PIÙ DI 300MILA PERSONE HANNO DETTO ADDIO A OCCHIALI E LENTI A CONTATTO.

VORRESTI ESSERE IL PROSSIMO?


PRENOTA LA TUA VISITA
all'800-228833

www.clinicabaviera.it

CLINICA BAVIERA (ITALIA) S.p.A. Autorizzazione sanitaria n.1 del 17.01.2002, Dd. Sanremo Dott. M. Moschi

CLINICA BAVIERA
ISTITUTO OFTALMICO EUROPEO

MILANO: Via Albricci 5 - TORINO: Piazza Solferino 7



Una legge che l'assemblea, approvando altre mozioni in questa direzione, ha chiesto fin d'ora di sottoporre, appena possibile, a revisione su punti specifici per migliorarla ma che costituirebbe, comunque, una inversione di tendenza rispetto al metodo dei decreti del quale, di recente, siamo stati vittime impotenti. Nell'attesa di vedere se davvero ciò avverrà, parto da Bari con sensazioni migliori rispetto a Genova.

Due anni fa, l'esperienza del congresso - al quale partecipavo per la prima volta - mi aveva lasciato sconcertato e pessimista: sconcertato dalle divisioni (anche virulente) interne alla nostra categoria e pessimista sulla capacità di trovare un centro unificatore da proiettare all'esterno.

Problema - detto per inciso - di assoluto rilievo, se pensiamo che a tirare la giacchetta del ministro c'è,

di volta in volta, un interlocutore diverso nella persona e nelle idee

Di molte associazioni (decine!) presenti all'interno dell'avvocatura scopro l'esistenza solo allora, alcune delle quali rappresentative di interessi micro-particolari ma pur decise a rivendicare una linea di pensiero del tutto originale.

Mi dicevo: forse sarà il nostro DNA di avvocati a rendere ciascuno geloso della sua indipendenza di pensiero e di azione al punto tale da

rivelare come fisiologicamente impossibile il passaggio da mille "io" ad un "noi".

Oggi, lasciando Bari, il risultato e le percentuali delle votazioni (tra le quali anche una squisitamente "politica", ovvero il limite di due mandati biennali consecutivi per i nostri vertici nazionali, approvata a larga maggioranza) mi trasmettono un certo ottimismo. Cauti, come si suol dire. Ma di questi tempi ...

Cristiano Felisio

21 dicembre 2012:

oggi il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il disegno di legge, in tema di riforma della professione forense, nella stesura già licenziata dalla Camera dei Deputati.

Nonostante i prevedibili tempi lunghi per la sua piena operatività, subordinata all'emanazione dei regolamenti ministeriali, questo passaggio segna una significativa svolta. Di contenuto, perfettibile ma migliorativo rispetto alla recente decretazione.

Di metodo, nel rispetto della volontà di categoria. La nostra.



Un sasso nello stagno

LA PAROLA AI LETTORI

Ci fa piacere vedere che il sasso lanciato ha smosso le prime onde. Pubblichiamo volentieri le lettere di due colleghi che sottolineano in modi diversi la funzione etica dell'avvocato nella società e non hanno paura di avviare un esame di coscienza che dovrebbe coinvolgerci tutti, come singoli e come categoria professionale. Aspettiamo nuovi contributi e commenti. Non mancate di scriverci. Il dialogo è l'anima di una comunità.

Scrivete a segreteria@ordineavvocatotorino.it

RISALIRE LA SCALA MORALE

Caro Collega Presidente, ho letto il Tuo ultimo editoriale. Trovo di estrema attualità il rimando a Calamandrei e alle sue osservazioni sull'esigenza di una rettitudine morale degli avvocati. Ne parlavo l'altro giorno, constatando come uno studio londinese (Hill Dickinson, merita il riferimento), per una pratica stragiudiziale affidata al medesimo, avendo ricevuto un fondo eccedente il saldo finale, fatto pervenire il conteggio relativo a quest'ultimo, ha chiesto le coordinate bancarie del comune cliente per la restituzione delle somme versate in eccesso ed ha poi provveduto in tal senso. Il problema è che ci siamo stupiti di ciò che dovrebbe essere la regola. Sulla morale degli avvocati, il problema è grave, in quanto si lamenta a livello di società in generale lo scadimento dei costumi e l'assenza di riferimenti comportamentali condivisi. Se così è, una categoria

professionale non può che riflettere il disorientamento di massa in cui è inserita, anche se, per ragioni di cultura, prestigio, levatura e funzione, così non dovrebbe essere. Chi si occupa di giustizia avrebbe il dovere di porsi alla guida di una riscossa morale, invece di subire il declino passivamente, o addirittura cavalcarlo con la fastidiosa supponenza di chi vanta e pretende fasti per me pari al nulla assoluto. Non posso fare riferimenti più espliciti perché mi si scatenerebbero moti di indignazione e di ribellione.

Credo che oltre ogni parola, valga il modo di procedere nel quotidiano di Hill Dickinson di cui ti ho accennato.

La moralità e l'etica possono essere proposte con l'esempio, non imposte con la forza. Sono il risultato di un'educazione. Purtroppo, quando molti buoi sono scappati dalla stalla ed i vezzi negativi arrivano dall'alto, forse è veramente il caso di esigere una maggiore indipendenza per essere più liberi di "salire" o di "risalire" dal punto in

cui siamo scesi. Sul mio pensiero anche tecnico-giuridico relativo al ruolo dell'avvocato e a problematiche attinenti al suo ruolo, per non dilungarmi, mi permetto di segnalarti, se Tu avessi voglia e tempo di leggerle, alcune mie note a sentenza pubblicate su Foro amministrativo CDS: una di qualche anno addietro, mi sembra il 2009, su una pronuncia della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge che impediva ai magistrati contabili di avvalersi di un avvocato nel procedimento disciplinare ad essi riservato, due di quest'anno, scritte con la Lorenza Morello con paragrafi suddivisi, in materia di patrocinio a carico dello Stato in sede di mediazione e in tema di abuso del processo nel giudizio amministrativo.

Ti ringrazio per l'attenzione e per l'impegno e Ti saluto cordialmente.

Antonio Bertoldini

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'AVVOCATO

E indubitabile che bisogna prendere atto di una figura nuova e moderna di avvocato che si fa portatore di una nuova forma di etica professionale non solo nei confronti del proprio cliente ma, in particolar modo, nei confronti della collettività.

La professione legale non è, infatti, solamente investita dalla responsabilità del mandato di difesa del singolo cittadino-cliente ma, soprattutto, assume importanti obblighi nei confronti dell'intera società.

Non ci dimentichiamo che la nostra professione è radicata nella Costituzione e non sottovalutiamo il fatto che il nostro operato è determinante per la difesa dei diritti fondamentali dello Stato di diritto scritti nelle Costituzioni, nelle Carte internazionali sui diritti umani, nelle sentenze delle Corti europee.

L'avvocatura è, infatti, uno strumento essenziale dello stato di diritto e sarà sempre più impegnata nella necessaria sintesi tra la tutela degli interessi del cliente e di quelli dell'intera collettività. In tal senso vanno annoverate attività socialmente rilevanti come quelle "pro bono" promosse da alcuni studi legali o, ancora, il bilancio sociale approvato dalla Corte d'Appello di Verona nel 2008.

Ovviamente la nostra professione è messa a dura prova dalla situazione economica attuale. La crisi ha ridisegnato le nostre esigenze e le nostre vite, compresa quella professionale. Tuttavia, sono convinta che non si possa vivere il momen-

to attuale come un'espropriazione continua ma piuttosto di valutarlo come terreno nuovo dove cimentarsi, opponendosi alla pretesa di far regolare tutto solo dal mercato. Lo stato di diritto può essere garantito solo da avvocati indipendenti, liberi e, ancor più importante, eticamente responsabili.

Incentrare l'attenzione sul rapporto tra etica e diritto ci aiuta a capire che le regole giuridiche da seguire nell'esercizio della professione legale vanno viste entro un quadro più ampio: 1) rapporto tra avvocato e cliente; 2) rapporto tra colleghi; 3) rapporto tra avvocato e collettività. Per quanto riguarda il rapporto tra avvocato e cliente, il primo interesse è quello di rappresentare chiaramente la situazione di fatto e di diritto all'assistito e, soprattutto, l'importanza del nostro lavoro. Nell'era digitale, i clienti sono sempre più informati, hanno fame di sapere e soprattutto rimettono la scelta di un legale al miglior preventivo. Abbiamo l'obbligo di valorizzare il nostro contributo professionale, a prescindere dal costo. Le logiche del mercato non possono governare il nostro lavoro. Non si tratta della quantità ma della qualità.

Altro aspetto importante è il delicato rapporto tra colleghi. Negli ultimi anni si è assistito ad un numero crescente di avvocati, spesso non formati adeguatamente.

Durante il tirocinio, il praticante è tenuto non solo ad imparare la professione legale ma, soprattutto, a gestire i rapporti con i colleghi secondo quanto dispone il nostro codice deontologico.

La carenza formativa spesso si manifesta nell'incapacità di comportarsi con lealtà e correttezza, non solo nei confronti del cliente ma soprattutto nei confronti dei colleghi. Da qui, l'importanza fondamentale della formazione e dell'etica professionale. Personalmente, avendo investito gran parte della mia educazione formativa in un ramo specifico del diritto, cerco di concentrare la mia attività al mio settore di specializzazione. In ragione della complessità del diritto, ritengo sconsigliabile seguire ogni caso piuttosto, sarebbe preferibile lavorare con colleghi al fine di condividere nuove esperienze, personali e professionali. Infine, per quanto riguarda il rapporto tra avvocato e collettività, desidero attirare l'attenzione sulla recente Conferenza europea della formazione, organizzata dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura e del Consiglio Nazionale Forense, e svolta il 15 e il 16 novembre scorso a Roma. La Conferenza si è chiusa con una dichiarazione comune delle avvocatature europee che raccomanda agli ordinamenti giuridici di riconoscere il ruolo sociale dell'avvocato, incentrando il tema della responsabilità sociale quale punto essenziale della formazione professionale. Nell'attesa di una riforma organica della giustizia in forza della quale l'ordinamento riconfermi e rafforzi l'importanza della nostra professione, mi auguro di leggere sul prossimo numero della Pazienza nuovi commenti per accrescere il dibattito e la riflessione su temi così delicati.

Simona Calò



Dalle Associazioni

CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO: BILANCI E PROGRAMMI

In questi giorni si è concluso, nella nostra Camera Penale, il passaggio di consegne tra il direttivo uscente e quello entrante.

Gli scenari nazionali degli ultimi due anni sono stati, e tuttora sono, di grande incertezza, non solo a livello politico, dove manca un interlocutore stabile, ma anche nell'ambito dell'avvocatura.

Essa, dimostratasi rissosa e miope al congresso di Genova del CNF del novembre 2010, in quello recente di Bari ha ritrovato una intesa comune nel sostenere che la legge professionale, al momento in via di approvazione, anche se si presta a molte critiche, sia meglio dei decreti, sveltenti anche sotto il profilo concettuale.

In tale scenario è evidente la necessità di mantenere quanto più possibile la coesione all'interno dell'Unione delle Camere Penali affinché essa a buon diritto possa rivendicare quella soggettività politica che fa dei penalisti italiani un interlocutore degno di ascolto da parte di un potere politico pur schizofrenico e ripiegato su se stesso.

Di tale compattezza si giovano ovviamente anche le singole Camere Penali, pur nella loro totale autonomia, per una maggiore incisività dell'azione, legittimazione rispetto

agli interlocutori locali e per una più ampia circolazione delle idee.

In questo ambito si inserisce parte del lavoro svolto nell'ultimo biennio.

Il confronto tenutosi in aula magna tra il presidente dell'Unione Valerio Spigarelli e il procuratore dr. Marcello Maddalena nel maggio 2011 sul tema della separazione delle carriere è stato un importante momento non solo per l'alta partecipazione di colleghi, ma anche per l'eco mediatica e per la presenza di circa trecento studenti delle scuole superiori e dell'università, in modo che il dibattito, particolarmente vivace ed accattivante, ha contribuito ad ampliare il bacino della cultura delle garanzie.

L'assemblea del novembre 2011 sul tema della "difesa della difesa", incentrata sulle compressioni del diritto di difesa e del diritto dell'avvocato di difendere liberamente, ha fatto non solo riflettere su prassi o interpretazioni creative del diritto, ma anche emergere criticità della situazione locale. La risposta della magistratura associata non si fece attendere e ne nacque un confronto. La discussione, alla quale, bisogna riconoscere, i Magistrati non si sono sottratti, mostrando, anzi,

particolare attenzione ai rapporti con la nostra associazione, ha mantenuto toni fermi ma non urlati, che ha dato esiti ragionevolmente soddisfacenti.

Nel pubblico confronto sui valori condivisi, del luglio 2012, i magistrati per la prima volta hanno accettato quantomeno di mettere in discussione le loro scelte, formulando, essi stessi, la proposta di reiterare tali discussioni pubbliche anche su altri temi di criticità.

Inoltre, da parte dei responsabili della formazione di ANM, è stato formulato l'invito a pensare e organizzare insieme con la nostra Camera Penale alcuni eventi formativi per i magistrati sui temi che attengono alle prassi non condivise o alle interpretazioni creative da noi contestate.

Nell'ambito delle tematiche nazionali ha avuto particolare rilievo la denuncia delle condizioni carcerarie, indegne di un paese civile, attuata dalla nostra associazione in più occasioni, anche accompagnando la visita al carcere di Saluzzo dei componenti dell'Osservatorio dell'Unione e, in ultimo, chiamando alla stesso pubblico tavolo le più importanti figure istituzionali in materia carceraria nonché il pre-

sidente regionale di A.N.M., ottenendo la pubblicazione del filmato sulle carceri realizzato dall'UCPI sul sito de La Stampa.

Uno dei punti qualificanti dell'attività della nostra camera penale riguarda, poi, l'irrinunciabilità della specializzazione, non intesa come riserva di competenze o ambiti di esclusività, ma come mezzo per dare una migliore tutela al cittadino, maggiore forza al difensore e più accentuata propensione al rispetto deontologico.

La sfida della scuola di Alta Formazione Nazionale dell'Unione alla frequentazione della quale far conseguire il titolo di avvocato penalista, è cominciata da poco ed il suo percorso, anche valutando il testo della riforma forense in via di approvazione, è certamente difficile ed accidentato, ma non si può perdere.

Nell'ottica della salvaguardia del decoro professionale e dell'effettività del diritto di difesa, è importante segnalare il lavoro che con riferimento al patrocinio a spese dello Stato è stato ed è svolto da una commissione paritetica, avvocati magistrati, dalla quale ha avuto origine il protocollo che consente una più semplice e veloce liquidazione delle competenze. Tuttavia, l'applicazione delle nuove tariffe è, ora, al centro di una animata discussione, per evitare che si giunga a depauperamenti inaccettabili ed umilianti anche per la funzione ricoperta.

Su questo tema è utile ulteriormente ricordare la netta presa di posizione nei confronti del sostituto procuratore che nei mesi scorsi ha sostenuto in un'intervista che in tempi di ristrettezze economiche il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere sostenuto dal Consiglio dell'Ordine per non gravare sulla collettività.

La nostra Camera Penale ha risposto osservando che l'avvocatura è parte della giurisdizione e che la dignità dei costi della difesa è pari a quella dell'accusa.

Il biennio appena concluso è stato poi caratterizzato anche dalla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che ha pesantemente calato la scure sul Piemonte.

Riconoscendo la necessità di una razionalizzazione, prima che il problema si affacciasse drammaticamente nella sua concreta operatività, il direttivo ha portato avanti, anche a livello nazionale, il progetto proposto dal presidente Mario Barbuto, che aveva concettualmente il vantaggio di far spostare non i cittadini, ma i magistrati, non privando i primi di un Giudice di prossimità né i secondi di una specializzazione da esercitarsi anche in molte piccole sedi, dove spesso manca.

L'abolizione di alcuni Tribunali di storia e tradizione ha certamente addolorato, ma l'improvvisa ed imprevedibile abolizione del circondario di Pinerolo (abolizione che non rispetta i principi della legge delega in quanto situato in area metropoli-

tana) ha indotto la Camera Penale a non far mancare supporto ai colleghi di Pinerolo.

In ultimo, l'evento con il quale si è congedato il direttivo uscente. L'invito al prof. Giovanni Conso affinché tenesse una conversazione per gli avvocati torinesi, ha radici nella solidarietà al professore, che si è voluto manifestargli al momento della diffusione della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati in relazione alle sue dichiarazioni rese alla procura di Palermo.

La consegna della Pazienza ha costituito il naturale coronamento di questo messaggio di vicinanza, ma è stato anche l'affettuoso saluto dei suoi allievi piemontesi, che si sono stretti intorno a lui: avvocati, docenti universitari, magistrati, sono accorsi a seguito di un tam tam affettuoso ed autonomo rispetto ai normali canali organizzativi.

È proprio partendo da questo momento di incontro che il nuovo direttivo esce rinvigorito per affrontare le tante tematiche che sono oggi sul tavolo.

Noi penalisti siamo consci delle molteplici difficoltà che incontreremo ma non ci faremo né intimidire né demoralizzare dalle stesse ma anzi ci batteremo su ogni aspetto che interessa la nostra professione al fine di garantire al cittadino la migliore difesa possibile.

Silvana Fantini
Anna Chiusano



IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO STUDIO LEGALE (AGAT - AIGA - AIJA per la prima volta Insieme a Torino: esperienze internazionali a confronto)

Sabato 10 novembre 2012, presso la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, si è tenuto l'incontro dal titolo "*Organizzazione e Promozione dello Studio Legale*" organizzato, con il supporto del Consiglio dell'Ordine, da tre delle maggiori Associazioni rappresentative della giovane avvocatura: AGAT (Associazione Giovani Avvocati Torino), AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e AIJA (*Association Internationale des Jeunes Avocats*). Il delegato AIJA per l'Italia, avvocato Giuseppe Scotti, ha raccolto l'invito di AGAT e AIGA di portare a Torino uno dei due eventi in materia deontologica di respiro internazionale che, ogni anno, vengono organizzati a Milano e a Roma. Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti delle tre Associazioni, l'apertura dei lavori è stata affidata al Consigliere dell'Ordine Michele Carpano che ha delineato un quadro degli aspetti controversi della

promozione degli studi legali tra esigenze di mercato e limiti deontologici.

Gli avvocati Fabio Alberto Regoli e Gianandrea Giancotti hanno poi rispettivamente affrontato i temi della pubblicità e dell'organizzazione dello studio legale prendendo in esame le previsioni del codice deontologico e una significativa casistica pratica alla luce di alcune pronunce della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Suprema Corte di Cassazione.

A chiusura della prima parte della mattinata, il Vice Presidente AIGA Nazionale, Fabio Beconcini, ha trattato la questione della riforma dell'ordinamento professionale forense, richiamando l'attenzione dei presenti su come l'abolizione delle tariffe, soprattutto in un periodo di crisi economica, possa "influenzare" negativamente la concorrenza tra studi legali.

Luciano Merlo, presidente dell'Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana, ha aperto e mo-

derato la tavola rotonda alla quale hanno partecipato gli avvocati Hector Sbert Perez da Barcellona, Jerome Zuccarelli da Nizza, Rocco Franco da Londra e Francesco Di Pietro da New York, i quali, dopo aver elencato alcuni dati relativi al numero degli avvocati nei rispettivi Paesi, hanno illustrato alcuni aspetti inerenti l'organizzazione e promozione dello studio legale in un'ottica comparatistica.

In particolare, l'avvocato Hector Sbert Perez ha rilevato come in Spagna, Paese in cui l'esercizio e la promozione della professione forense non sono soggetti a particolari limiti, gli avvocati abbiano preferito gli studi legali monopersonali alle grandi law firm unendosi tra loro o con altri professionisti (quali ad es. i consulenti fiscali, del lavoro) solo occasionalmente per dividere le spese o per offrire ai clienti un servizio a più ampio raggio.


Rocco Franco e Francesco Di Pietro, invece, hanno evidenziato come lo studio legale, nei Paesi di

common law, assuma la connotazione di vera e propria impresa che persegue lo scopo di lucro con la conseguenza che la legislazione di riferimento prevede regole di costituzione, organizzazione e funzionamento dello stesso - per certi aspetti - analoghe a quelle previste per le società.

Non sono mancati i commenti in sala quando il collega Franco ha ricordato che, in Inghilterra, la maggior parte degli avvocati sono dipendenti dello studio per cui lavorano e che, negli ultimi anni, i premi delle assicurazioni per la responsabilità professionale sono diventati talmente onerosi che alcuni studi legali sono stati costretti a chiudere perché non in grado di sostenere i relativi costi.

Con riguardo agli Stati Uniti, Francesco Di Pietro ha confermato la possibilità per gli avvocati di pubblicizzare la loro attività attraverso forme e strumenti affini a quelli impiegati dalle altre attività imprenditoriali con l'unico limite, conosciuto peraltro anche dai colleghi italiani e più comunemente nel fair business dealing, dell'impossibilità di rivolgersi a soggetti dei quali non si abbia diretta conoscenza, salvo il caso in cui sia noto che costoro necessitano di assistenza legale.

Nonostante il numero complessivo degli avvocati in tutta la Francia sia decisamente inferiore rispetto al nostro, lo scenario d'oltralpe accennato da maitre Jerome Zuccarelli presenta numerose analogie con quello italiano. Il collega francese, con particolare riguardo alla promozione degli studi legali, ha fatto emergere uno spiccato ruolo dei Consigli dell'Ordine sul controllo del rispet-



to delle norme deontologiche e del potere-dovere di intervento in caso di accertate violazioni.

Il successo del convegno, testimoniato dalla significativa affluenza e partecipazione dell'avvocatura torinese, conferma che l'organizzazione e promozione dell'attività, temi in parte trascurati nel panorama nazionale a confronto con le esperienze straniere, stiano assumendo sempre maggiore rilevanza nel delicato periodo di transizione che la nostra professione sta attraversando dove si auspica che i modelli più dina-


mici e competitivi adottati dalle imprese possano contribuire a creare, nel rispetto dei principi di probità e decoro, un valore per l'avvocato nella gestione dello studio legale.

Luca Vicarioli



A proposito di pubblicità

IL COMMENTO AI LETTORI



La Redazione



Recensioni

SALA ROSSA

(autore Renzo Capelletto)

L'avvocato Carlo Lorenti è tornato!

Questo il primo pensiero di chi, come me, era rimasto legato a quella originale figura del professionista, immaginario, attorno a cui si erano dipanate le storie delle due precedenti opere dell'amico e caro collega, Renzo Capelletto.

Ed eccolo sin dalle prime pagine Carlo Lorenti. Nuovamente coinvolto in un giallo, nuovamente alla caccia della soluzione di delicati intrighi.

Nulla manca per la riuscita del romanzo: omicidi (ben tre!), coinvolgimenti sentimentali, legami personali, doppi giochi e, soprattutto, colpi di scena.

Renzo ha la sottile capacità di far entrare il lettore nelle storie che scrive, di avvolgerlo nella trama: i luoghi sono quelli che ben conosciamo (la montagna di San Sicario in "Giallo Polenta", la provincia in "Black Pepper"), i protagonisti uomini e donne che ogni giorno "noi" avvocati potremmo incontrare negli studi o nei corridoi del palagiustizia, le emozioni quelle che un penalista (perché un giallo è sempre farcito di reati!) ben conosce e, pur anelandole, teme. Così come il senso di rammarico che via via si stempera nella speranza della giustizia e del cambiamento.

Il palcoscenico di *Sala Rossa* è la nostra Torino: con tutte le sue bellezze e debolezze. Dove la finzione si intreccia con la realtà della città, le sue problematiche e le sue tensioni. Gli eventi sconvolgono l'ambiente politico, cittadino e regionale, ma ancor di più la popolazione già provata dalla crisi dell'economia e dei valori.


Quando il Primo Cittadino, il Sindaco tanto amato dai torinesi, cade sotto lo sparo di un ignoto assassino - e, dopo di lui, anche lo storico stimato leader politico ed il vice sindaco - la città attonita assiste al crollo di un sistema che sembrava immune dagli scandali della corruzione e dei brogli.

E non è una Torino immaginaria, irreal.

È quella delle Olimpiadi, dell'altro ieri. Storia così attuale da apparire cronaca.

L'avvocato Lorenti finisce per essere coinvolto in prima persona in quanto caro amico del Sindaco assassinato. Egli, stavolta, non è soltanto il professionista (difensore delle parti offese) dal ruolo processuale ma una "fonte di prova" perché depositario di delicate e scomode confidenze.

Ma anche in questo ruolo più defilato la sua personalità riesce ad emergere, a condizionare la trama.



La centralità del romanzo è occupata dalle indagini sui delitti: ritroviamo il noto Procuratore Capo, Metello Mezzaluna, affiancato da un giovane instancabile Pubblico Ministero, Gaspare Multari, e da un originale investigatore, Vincenzo Nassi. Ed è inevitabile: man mano che la lettura procede si cercano - morbosamente - tracce e riferimenti per dare a quei nomi di fantasia un volto noto: non è che quel Procuratore, quel P.M., quell'Ispettore sono proprio loro, quelli che ben conosciamo.....

Una perla la sottile critica al male del nostro tempo: il giustizialismo mediatico, indagini parallele e sempre contrapposte a quelle giudiziarie. E sì perché anche le serate te-

levisive immaginarie di Sala Rossa sono afflitte da quella trasmissione “Gomito a Gomito” del noto Franco Moscon! Chi mai l’avrebbe detto che l’assassino fosse proprio Eh no, non vi posso togliere il più bello, l’emozione del girare la pagina più attesa da quando la copertina è stata violata.

A vincere su tutto è la forza dei cittadini, l’integrità dei torinesi: “*dopo tutto il male la città sarebbe risorta in modo chiaro ed esemplare per tutto il paese*”. Alla fine, caro il mio Renzo, la domanda dei lettori è sempre la stessa, quella che già Ti posì in una bella serata: quanto c’è di Te in Carlo Lorenti? Quel bril-


lante avvocato, amante ed esperto di jazz, di bell’aspetto e dalla sottile ironia. Ma l’uomo batte il personaggio: perché Tu hai di più. Sei anche un vero scrittore. In quest’opera, tutta Tua, non si sente alcuna mancanza. Per favore non ci fare attendere troppo.

Matilde Chiadò

UN TRIBUNALE VISTA LAGO (autore Pietro Marchioni)

Il libro dell’avvocato Pietro Marchioni ha un grande difetto: il lettore risulta talmente assorbito dal martellante susseguirsi delle vicende narrate, dalla straordinaria commedia umana dei loro protagonisti che finirà per prestare poca attenzione allo stile narrativo. Ed è un vero peccato. Sia chiaro, non intendo tanto riferirmi alle qualità, al valore letterario del testo che lascio giudicare ai critici competenti, quanto piuttosto allo strumento espressivo vero e proprio, al suo sapere accompagnar ogni vicenda con occhio affettuoso, talvolta ironico (ma non distaccato o manicheo), sempre così partecipe dei sentimenti, delle passioni che tali vicende esprimono. Tale atteggiamento, a ben vedere, è strettamente connesso con il punto di osservazione dell’autore, con il suo “esser” avvocato (Marchioni certamente “è” avvocato, non “fa” soltanto tale professione, secondo la nota distinzione di Fulvio Croce), che lo porta inevitabilmente a contaminare le vicende narrate con la propria passione personale e professionale. L’avvocato, quello vero (che oggi

molti vorrebbero cancellare dal palcoscenico sociale) non è (solo) un giurista: alla conoscenza tecnica del diritto deve saper apportare il valore aggiunto del sentimento, della partecipazione, persino della simpatia alla causa tutelata così come deve sapersene distaccare soltanto quel poco che basta per una sua lettura serena (l’unica, in definitiva, effettivamente utile per il cliente). Per questo il nome del nostro autore non può essere disgiunto dalla sua qualifica professionale: nello scorrere, rapido e gradevolissimo, delle pagine emerge in filigrana la più significativa qualità del libro, l’umanità dell’avv. Marchioni, la sua simpatia per le umane vicende. Quanta commedia umana (il richiamo a Balzac non è causale: anch’egli dopo gli studi di giurisprudenza si era impiegato come scrivano - ben altro della nostra odierna tastiera informatica! - presso un avvocato; anch’egli aveva dedicato sin da giovane grande attenzione allo studio dei rapporti matrimoniali, così frequentemente indagati dal nostro autore) nelle vicende giudiziali “vista lago” narrate con garbo e legge-



rezza dall’avvocato Marchioni! Tra la traballante moralità di facciata di Domitilla De Santis e la stupida supponenza dell’avv.to Tirabassi, la discutibile affidabilità finanziaria dell’infermiera svizzera tedesca Renate e l’innegabile influenza della madonna di Lourdes sulle decisioni della Corte d’Appello di Torino o l’orario (davvero) flessibile della signora Zanetta si dipana in realtà un’unica vicenda umana, frazionata sì in tanti tasselli, ma il cui insieme

costituisce un unico puzzle irresistibilmente composto dalle qualità e dai difetti dei suoi protagonisti.

Devo confessare che la lettura del bel libro di racconti dell'avvocato Marchioni mi ha portato un sentimento di sapore amaro e rimpianto per il mondo dei piccoli tribunali, quel mondo che oggi si vorrebbe distrutto per far quadrare gli incerti numeri del bilancio statale (trasferendo i costi sui cittadini, sugli avvocati, sugli impiegati delle cancellerie costretti ogni giorno a spostarsi nei tribunali superstiti: ma i costi dei privati non interessano lo Stato!); un mondo ricco di umanità, di attenzioni, di partecipazione, de-

stinato a scomparire nelle fredde e distaccate amministrazioni della giustizia "in trasferta", in piazze estranee e poco conosciute.

Le tanto criticate Preture, i piccoli tribunali sono stati una rete insostituibile nella ricostruzione del nostro Paese negli anni difficili del dopoguerra: sentire vicina l'amministrazione della giustizia ha rappresentato una sicurezza negli onesti e un deterrente per i disonesti.

Quando, giovane procuratore - trent'anni orsono - uscivo dalle Preture della nostra regione per ritrovarmi nella affettuosa calca del mercato locale (il giorno di quest'ultimo coincideva con quello

di udienza) pensavo al mio tribunale distrettuale (che pur era ancora così diverso) già allora caotico ed anonimo e riflettevo su quanto fosse più umana, quanto più fosse condivisa da tutti (magistrati, parti, dipendenti, testi, pubblico) l'amministrazione della giustizia nei piccoli fori e come, conseguentemente, questa fosse più accettata ed accettabile: com'è triste vedere sostituite tante "vista lago" con l'irritato e depresso mondo di clacson imbottigliati.

Grazie, avvocato Marchioni, per la tua testimonianza di commedia (ancora) umana.

Mario Napoli

DIARIO DEONTOLOGICO 2012 (autore Remo Danovi)

Accingendomi alla lettura dell'ultimo prodotto letterario di Remo Danovi sono andato subito - come si fa di solito quando si vuol capire al volo di che cosa si tratti e quale sia la tesi svolta nel libro (specie quando sia alquanto voluminoso, come questo) - alla quarta di copertina. E vi ho trovato le seguenti parole, che riporto testualmente, perché meglio di ogni altra riassumono i contenuti e il senso dell'opera: "*Il Diario raccoglie le riflessioni dell'Autore nel periodo di permanenza dello stesso al Consiglio Nazionale Forense, dal 1994 al 2007, dapprima come consigliere, poi vice-presidente, presidente e (da ultimo) ex-presidente. Filo conduttore è la ricerca della deontologia, dalla indeterminatezza iniziale delle regole fino alla nascita del codice deontologi-*

co, attraverso i molti procedimenti disciplinari trattati ogni anno, mentre emergono le vicende politiche e i problemi che toccano la professione, la giustizia e il processo. (. . .) La conclusione è triste: le visuali lungimiranti sono mancate, gli interessi contingenti hanno prevalso e la giustizia ha atteso invano illuminati interpreti. Ieri come oggi."

Viatico non poco scoraggiante, che però, una volta aperto il libro, lascia il posto ad una lettura godibile fin dalle prime battute.

La scena si apre sul 16 luglio 1994. Quel giorno l'Avv. Remo Danovi partecipa quale neo-eletto alla seduta inaugurale del Consiglio Nazionale Forense. Si debbono nominare le cariche: presidente, vice presidenti, segretario e tesoriere. Ed ecco la prima delusione: tutto è stato già deciso nelle riunioni in-

formali dei vecchi consiglieri. Non si deve votare, si debbono soltanto ratificare i nomi dei designati.

Per il presidente uscente votano tutti, con una sola scheda bianca, che è quella di Danovi. Questi si oppone perciò che il verbale dica che la votazione è all'unanimità, come vorrebbe il consigliere anziano che fa rilevare che "*evidentemente la scheda bianca è del presidente stesso*". Protesta vana. Danovi chiede poi di discutere preventivamente dei programmi, della funzione e del ruolo del Consiglio. Da tempo tale ruolo si sta vanificando ed egli ritiene indispensabile concordare approfondimenti e iniziative per arrivare a costruire qualcosa. Tutto inutile. La sua proposta ottiene un solo voto favorevole e uno astenuto, e l'annotatore è sorpreso del fatto che le preclusioni alla discussione

provengano da alcuni dei nuovi arrivati. Forse - scrive - per costoro la nomina al C.N.F. è la conclusione appagante, non il momento iniziale di nuovi impegni.

Chiusa la votazione, si discute del decreto sulla carcerazione preventiva (si sta vivendo la stagione di *Mani Pulite*). Danovi espone le ragioni per le quali, a suo avviso, ad un uso in parte distorto dei provvedimenti dei magistrati, si contrappone ora un provvedimento del governo, che nella forma (decreto) e nella sostanza (i reati contro la cosa pubblica sono considerati meno gravi di altri) merita una critica e una richiesta da parte del C.N.F. di modificazione. Qui i penalisti si impongono e il comunicato che viene stilato è di adesione incondizionata alle proposte del governo.

Un'avvocatura di parte, gli sembra, non un ideale di giustizia. Alla fine, se ne torna a Milano infastidito e scontento. Quel che è peggio, perde l'agenda e il tesserino di riconoscimento. Forse, psicologicamente, vorrebbe perdere così la sua qualità di avvocato e disertare le ulteriori sedute di Consiglio.

Il sipario si chiude nel luglio 2007. A luglio viene tenuta l'ultima seduta con l'approvazione del regolamento per la formazione permanente. Danovi partecipa anche alla cena degli addii, per scoprire che tutti hanno cercato di essere rieletti, ma non tutti ci sono riusciti.

Rientra a Milano per i funerali di un amico, l'Avv. Corso Bovio.

Calano ombre di malinconia su di una storia durata tredici anni. Ma tutto - ricorda l'Autore - deve avere una fine. *“Non per abdicare a se stessi, ma per guardare ancora più lontano”*.

Riproposti questi due rapidi spunti, alcuni dati possono essere utili.

Il libro è articolato secondo una sequenza giornaliera. Come un vero e proprio diario, cioè, ad ogni giorno di seduta del C.N.F. (o di singole attività svolte fuori sede dall'Autore per conto del Consiglio) viene dedicato un apposito capitoletto.

Un capitolo al giorno, dunque; e così via, per ben centosessantacinque capitoli, nell'arco di tempo di tredici anni.

Dal punto di vista della sua struttura, mi pare di poter dire che il libro si snodi su due registri ben riconoscibili:

a) l'esposizione dei procedimenti disciplinari trattati avanti al C.N.F. nelle sedute alle quali l'Autore ha partecipato, essendovi variamente impegnato come componente del collegio, come relatore o come presidente del collegio stesso;

b) la memoria sulle salienti vicende di vita istituzionale del Consiglio.

Il primo registro porta, seduta dopo seduta, a costruire attraverso la puntigliosa annotazione dei procedimenti trattati una sorta di edificio consistente di una vastissima raccolta di casistica disciplinare. Di una casistica concentrata nel riassunto di ogni decisione, ma chiara nella illustrazione della specifica fattispecie a cui tale decisione si riferisce, e corredata da commenti brevi succosi dell'Autore, pervasi talvolta da una moralità esigente, quasi calvinistica; più spesso dalla dolente partecipazione alle miserie umane e professionali di un collega. Esempio del primo tipo è il caso dell'avvocato che è stato censurato perché non ha informato il cliente delle trattative con l'assicurazione, e si giustifica dicendo che non bi-

sogna informare il cliente *“in modo pedante”*; e che quindi, avendo anche la procura, *“non si vedono le ragioni per le quali il cliente dovrebbe essere informato, trattandosi di rapporti che esulano, anche per frequenti contatti lavorativi con l'assicuratore, dal caso in questione”*. Commento dell'Autore: cadono le braccia per tanto saccente, arrogante e incomprensibile comportamento.

Spigolando fra i molti casi che colpiscono l'annotatore Danovi, vi è quello di un avvocato radiato il quale invoca clemenza e comprensione: ha trattenuto una somma di 150 milioni di lire, ha poi fatto finta di restituirla con assegni che naturalmente sono andati smarriti e ha lasciato gli aventi diritto (un gruppo di lavoratori) abbandonati a Se stessi. Le giustificazioni - osserva l'Autore - sono paradossali: *“Non ho potuto restituire le somme per il mancato accordo degli aventi diritto sulla percentuale di ciascuno”*; *“ligio al mandato ricevuto non ho ritenuto di liberarmi delle somme perché il mandato non mi è stato revocato”*; (e infine) *“non ho restituito i soldi perché devo mantenere la mia famiglia e non posso fare ricorso ad azioni od atti illegali”*! Invoca quindi clemenza *“per introversione caratteriale, difficoltà esistenziali, e grave mortificazione personale, avendo trattenuto i soldi per leggerezza”*; e *“non ho fatto bene i conti”*!

Sferzante il commento di Danovi: l'incolpato, insomma, si è affezionato alle somme!

E ancora: un'appropriazione commessa da un avvocato a seguito di turbe di comportamento che hanno determinato apatia, abulia, perdita

del senso degli affari, deficit di critica e di giudizio, e altro ancora.


Commento di Danovi: un tempo tutto ciò valeva come attenuante; oggi gli sembra che tali malattie non abbiano alterato il *senso degli affari*, e non resta quindi che confermare doverosamente la condanna inflitta.

Altro caso, definito come *“variabile del patto di quota lite”*: un avvocato è stato cancellato dall’albo perché, avendo ricevuto l’incarico di agire per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte di un militare di stanza presso una base militare statunitense in Italia, a seguito di incidente d’auto, ha fatto sottoscrivere alla vedova del militare un atto con cui la cliente limitava la propria richiesta a 60.000 dollari e concedeva all’avvocato il privilegio sui danni e su ogni documento o fascicolo *“in attuale o futuro possesso di detto avvocato”*. In tali termini è il contenuto di una lettera rilasciata dalla signora americana tempo dopo l’inizio della lite, quando la stessa doveva lasciare l’Europa per ritornare negli USA. Di fatto, nel giudizio di danno il tribunale ha condannato i responsabili a pagare 378 milioni di lire, oltre a interessi e spese (in totale 600 milioni).

A seguito di ciò, l’avvocato ha accreditato 60.000 dollari alla signora, e poi ... è stato accusato di truffa, mentre il Consiglio dell’Ordine ha inflitto la sanzione della cancellazione, previa sospensione cautelare. L’addebito in sede disciplinare è di avere occultato la riscossione dei cospicui importi, versati sul proprio conto corrente, di avere interrotto le comunicazioni telefoniche rifiutando ogni spiegazione, e di avere anche riempito abusivamente il

foglio con le condizioni vessatorie sopra riportate. In un primo tempo l’avvocato aveva preteso di addebitare alla signora anche il pagamento della tassa di registro (19 milioni di lire), e comunque aveva sempre taciuto l’entità degli importi incassati. Commento di Danovi: i particolari sono sconcertanti e appare la gravità di una speculazione che va contro ogni senso morale e ogni principio di pudore e lealtà, anche in relazione all’evento luttuoso. La decisione del Consiglio dell’Ordine è stata quindi confermata in sede di gravame. Del secondo tipo è, fra gli

altri, questo caso. Un avvocato ha scritto alla controparte, marito della signora assistita dall’avvocato presumibilmente in giudizio di separazione: *“O Ella ha urgente bisogno di ricorrere alle cure dello psichiatra o, se cosciente, deve rispondere al giudice penale delle sue azioni, atteso il suo stato di alterazione mentale, che lo rende obiettivamente pericoloso”*. Il caso suscita presso il Consiglio Nazionale molta discussione, perché l’avvocato ha sostenuto che le parole scritte (sottoscritte anche dalla sua assistita) erano le sole idonee a far recedere il



marito dai comportamenti tenuti nei confronti della moglie e del figlio (percosse, ingiurie, minacce). Il marito aveva presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine.

Successivamente, peraltro, questi ... rinsavisce, e l'avvocato esibisce una dichiarazione del marito, in cui egli riconosce che le parole della lettera lo hanno aiutato a capire, avendo compreso che la propria condotta lo avrebbe esposto a denunce penali e condanne. Ciò nonostante, il Consiglio dell'Ordine aveva ritenuto che l'avvocato avesse violato il principio di equilibrio e di moderazione, non essendo consentito utilizzare espressioni comunque ingiuriose (*o sei pazzo o sei delinquente*), pur se avallate dalla parte assistita e giustificate dalla gravità degli eventi, e gli ha inflitto l'avvertimento. Avvertimento che il C.N.F. conferma. Contraria è l'opinione di Danovi: l'avvocato avrebbe dovuto essere assolto, perché esente da volontà ingiuriosa. E soggiunge che qualche volta la sanzione può essere una medaglia per l'avvocato che l'ha subita per difendere una causa giusta. Il secondo registro del libro segue più propriamente l'impostazione diaristica.

Di ogni seduta viene fornito un resoconto sintetico, talora telegrafico ma compiuto, in cui sono registrati avvenimenti e persone che hanno caratterizzato quella determinata riunione al C.N.F. ..

Significative sono le occasioni che impongono al Consiglio l'emana- zione di un parere su di una que-

stione di interesse per l'avvocatura, oppure una presa di posizione di carattere istituzionale nei confronti di altri organismi o intorno ad una determinata normativa, rilevante per la nostra categoria; o ancora, incontri e trasferte per la partecipazione ai Congressi, e presso le sedi europee dell'avvocatura stessa.

Su tutto questo Danovi mantiene una attenzione forte, vigile e non poche volte esprime una valutazione critica - sempre motivata e mai correttiva - che vale a differenziare la sua posizione in seno al Consiglio, sia che la assuma in veste di semplice consigliere sia che la prospetti come Presidente del medesimo. Non è, la sua, una vocazione da *"bastian contrario"*, ma è il punto di vista di un avvocato che, quando è necessario, ha il coraggio di dissentire anche da isolato, forte com'è di una esperienza professionale di prim'ordine e sorretto da grande autorevolezza istituzionale (a lui si deve l'iniziativa e gran parte del lavoro della commissione che ha approntato il codice deontologico del 1997), e pugnace nell'affermazione del proprio pensiero.

Il suo è il punto di vista, sempre, di un avvocato che ha una visione alta dei valori cui deve essere informata la nostra professione. Valori che, per Danovi come per chiunque altro, insieme a lui, creda nella nobiltà del nostro servire, debbono essere etici, prima ancora che deontologici.

Agli occhi del lettore, attraverso il Diario di Danovi, non soltanto

si offre la narrazione, forse la più completa possibile (almeno a mio giudizio), di molti anni di vita del nostro massimo organismo rappresentativo, e la formazione di quello che è il percorso, non sempre lineare e spesso accidentato, degli interna corporis che hanno portato a decisioni di politica ordinistica attese dalla avvocatura, e non solo da questa. Nel suo Diario non soltanto è racchiuso un inventario imponente di pareri deontologici e di giurisprudenza disciplinare nell'arco di tempo dei tredici anni considerati (in concreto, sono più di 4000 decisioni, riassunte in 564 pagine).

Vi è principalmente nel Diario tutta la forza di pensiero, la convinzione - finanche la moralità - di un avvocato, il quale non si sottrae mai alla dialettica del confronto, non tace mai di fronte a verità scomode (per lui, soprattutto), anche a costo di subire prezzi pesanti (come quello di non godere di eccessiva popolarità in seno al Consiglio: cosa che gli è valsa, forse, una mancata riconferma alla Presidenza). È un libro che fa bene al cuore leggere, tenendolo sulla scrivania nel nostro studio, e aprendolo di quando in quando per cogliervi sempre nuovi spunti di meditazione. Ho scritto a Remo, e lo confermo qui, che mi pare particolarmente azzeccato per lui il detto di Spinoza: *"Humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari sed intelligere"*.

Un intellighere che emerge potente da tutto lo spirito della sua opera.

Dario Poto



Dalla Fondazione Fulvio Croce

VISITA ALLA NUOVA REDAZIONE DE “LA STAMPA”

In questi ultimi due anni la Fondazione Croce ha offerto agli avvocati torinesi molti incontri di formazione legale, ma i doni più preziosi sono stati quelli culturali.

Tra questi, uno degli ultimi in ordine di tempo, è stato la visita guidata alla nuova redazione e alla tipografia de La Stampa.

Il cuore pulsante della nuova sede della redazione è un salto nel futuro, potrebbe essere un magnifico set cinematografico: ricorda l'edificio

del New York Times, dove “tutti possono vedere tutto”. Senza sottovalutare la storia, perché è stato allestito anche un piccolo museo che dalla fondazione del giornale nel 1867 porta il visitatore a scoprire - alcuni - segreti di questo miracolo quotidiano.

La visita è proseguita allo stabilimento tipografico, il ventre del giornale, dove siamo ritornati bambini. Vedere le rotative in funzione, la stampa, l'impacchettamento e il nastro di smistamento che invia le

copie secondo la loro destinazione, è stata la sorpresa finale, suggellata da una copia omaggio per ciascuno. Grazie alla Fondazione e grazie a Marco D'Arrigo a nome di tutti i partecipanti.

Cristina Martinetti





GLI AVVOCATI VISITANO IL GRATTACIELO


Sabato 10 novembre 2012 un piccolo gruppo di avvocati ha accolto con piacere l'invito a visitare il cantiere del grattacielo che cresce davanti al nostro Palazzo di Giustizia.

La visita è durata circa due ore.

Al piano terreno l'ingegnere responsabile ha illustrato la grafica del progetto, lo stato avanzamento lavori ed in sintesi i dati dell'importante struttura; fra le curiosità, è stato ricordato che il grattacielo sarà di qualche metro più basso della Mole Antonelliana, è soggetto alle rigorose regole di costruzione in materia e, fra queste, a quella concernente eventuali attacchi aerei, segno dei nostri tempi.

Il grattacielo dovrebbe essere consegnato per febbraio 2014, si eleverà per trenta nove piani (oggi siamo al venticinquesimo), nell'interrato dovrebbe avere una palestra ed un asilo, tre degli ultimi cinque piani dovrebbero essere destinati ad un prezioso orto botanico ed al .top dovrebbe esservi un ristorante; il condizionale è d'obbligo, posto che sono progetti di massima ed allo stato nulla pare essere deciso in via definitiva.

Ad inizio 2013, riferisce ancora l'ingegnere, inizierà il rivestimento esterno dal basso, vero segno





distintivo della costruzione e “firma” del suo noto ideatore.

Fra queste notizie, il nostro gruppo di avvocati ha avanzato la speranza (qualcuno il desiderio) che un piccolo spazio all’interno del grattacielo possa un giorno essere dedicato a noi, vedremo.

Esaurita la spiegazione, è iniziata l’ascesa; qualcuno in realtà non ha osato ed ha preferito rimanere a terra ... non fidandosi - da buon avvocato - dello stato della costruzione e prudentemente avvertendo che soffriva di vertigini, gli altri non hanno insistito ed hanno proseguito lasciando a terra i rinunciari: l’avvocatura è unita, ma il desiderio di salire ha prevalso!

In effetti l’ascesa è stata emozio-

nante: i primi ventitré piani sono stati conquistati con un ascensore esterno e di cantiere, protetto ovviamente ma con una vista mozzafiato che ha messo a dura prova anche i più arditi; ancora più emozionante l’ascesa degli ulteriori due piani, per mezzo di una scaletta in ferro, anche questa di cantiere, che ricordava le scale antincendio dei palazzi di New York, tanto per rimanere in tema.

Finalmente in vetta, si respirava un’aria di montagna e si vedeva d’altronde il nostro circondario montano come da nessun altro luogo; a conferma che, dopo tante discussioni, anche Torino potrà essere orgogliosa di avere una simile prospettiva e così un’altra attrattiva

per quei turisti stranieri che, dalle Olimpiadi invernali in avanti, sempre più visitano la nostra città.

Da così in alto cambia la vista e la prospettiva delle cose, e per un momento ci si sente più “elevati”, ma è stato confortante poi tornare in basso e rimettere “i piedi per terra”.

L’appuntamento è alla prossima primavera, per vedere i progressi in vista del traguardo finale e della consegna.

Un consiglio per chi ne ha l’occasione è di effettuare la visita, scattando qualche foto ricordo come quelle qui riportate, per vivere un qualcosa in divenire della nostra città che con sicurezza ne diverrà uno dei simboli.

Matteo Rossomando



Ricordi

PIERO DE DONATO

Schivo com'era da ogni esibizione, Piero de Donato non avrebbe mai consentito, a me o ad altri, una *laudatio*, in vita o in morte.

Vengo meno a un impegno tacito, fra me e Lui, nello scriverne ora a quanti mi leggeranno.

Ho conosciuto Piero, durante i primi anni del dopoguerra, nelle aule giudiziarie, alle quali Lui aveva avuto accesso, qualche tempo dopo di me, quale legale dell'INAIL.

Le vicende della guerra (che lo avevano visto pilota in prima linea tanto da essere abbattuto nei cieli della


Sicilia in fase d'occupazione) e poi la prigionia Lo avevano tenuto lontano per anni dall'Italia, restituendolo, solo dopo il termine del conflitto, alla professione forense.

L'alto Suo livello culturale, la serietà professionale, il rigore costante nei rapporti con giudici e colleghi, la disponibilità all'esame obiettivo del caso controverso in vista di un componimento amichevole inducevano facilmente tutti alla stima di Piero e alla conseguente ricerca della Sua amicizia.

Le condizioni favorevoli al pensionamento, emanate dopo qualche

anno a favore dei reduci combattenti, delle quali de Donato poté avvalersi, favorirono l'avvio fra noi di una collaborazione professionale mai interrotta. De Donato aveva maturato presso l'INAIL una ricca esperienza giuslavoristica che Lo portava a essere cultore di questa essenziale branca del diritto, richiedente uno specifico grado di preparazione. E Piero divenne anche il Maestro della materia per tanti allievi presenti ancora oggi nel nostro Studio o transitati.

La preparazione scientifica, la lunga esperienza settoriale, la innata



duttilità nella discussione del caso, che tutti gli hanno sempre riconosciuto, facevano di Piero un esempio da imitare.

Non vorrei però che, sulla base di quanto fin qui scritto, si pensasse a Piero come a una persona seria, opprimente, scevra da svaghi, non destinato ad avere, come aveva, tanti amici e simpatizzanti.

Piero era, ed è sempre rimasto, uomo d'azione, sportivo: sciatore in inverno, velista in estate.

Dopo aver proseguito ancora per anni nella passione per il volo, fu infatti attratto poi dallo sport velico che praticò fino a quest'ultima Sua estate nell'incanto della Sua tanto desiderata Porto Torres.

Senza echi di stampa e senza neppure ambizione di applausi di amici e conoscenti, Piero s'imbarcò, qualche tempo addietro, Lui già avanti negli anni, su di una piccola imbar-

cazione a vela per una lunga traversata nell'oceano Pacifico, avendo come compagno il grande velista Malingri.

Il rischio ragionato, la ponderata avventura, l'affrontare quanto ancora poco Gli era noto costituivano stimoli per il maturo avvocato che non voleva invecchiare e che non è mai invecchiato.

Il gusto del raccontare, la capacità di aggregare, la simpatia innata gli consentivano di raggruppare intorno a sé consistenti gruppi di appartenenti allo Studio, per i quali la "pausa caffè con De Donato" era diventato un rito quotidiano atteso.

La consuetudine all'ironia, e anche all'autoironia, costituiva sempre il fondamento dei Suoi interventi, rigorosamente diretti contro l'immoralità soprattutto in politica.

Se Piero era per noi tutti simbolo di tolleranza e di pacifica composizio-

ne, tutti sapevamo però che nei confronti dei tanti episodi di disonestà, Piero avrebbe assunto posizioni robespierriane: la ghigliottina per i ladri dello Stato sarebbe stata, secondo Piero, pena ancora inadeguata al crimine.

Chi, come tanti di noi vecchi, ha offerto la sua giovinezza alla Patria, non può perdonare chi la Patria ritrovata deruba. Piero, che ha avuto la buona sorte di essere accompagnato negli ultimi decenni della Sua vita da una collega affettuosa e intelligente che Gli ha reso belli gli anni del tramonto, se ne è ora andato in punta di piedi, così come ha voluto vivere, amato e rimpianto da quanti lo hanno conosciuto e frequentato, ignorato da quelli che Lui stesso ha sempre voluto ignorare.

Paolo Emilio Ferreri

Un film documentario di
**ALESSANDRO
ROCCA**

scritto con
**LUCIANO
SCALETARI**

LA LISTA DEL CONSOLE

RWANDA 1994

100 GIORNI

1000 COLLINE

1.000.000 DI MORTI

Una produzione

SGI società generale
dell'immagine

Con il contributo di



Rai Cinema



1994. Il mondo guarda alla disfatta americana in Somalia, si attende il primo voto del dopo-apartheid in Sudafrica, l'Europa assiste impotente alla tragedia dei Balcani. Mentre accade tutto ciò, il 6 aprile, in Rwanda, nel cuore dell'Africa, inizia uno dei più atroci genocidi del Novecento.

L'esercito ruandese e i miliziani hutu degli interahmwe uccidono, in soli 100 giorni, un milione di persone appartenenti all'etnia tutsi. Il racconto del genocidio attraverso la storia di Pierantonio Costa, il console italiano in Rwanda che, con la sua straordinaria normalità, ha salvato più di tremila persone dallo sterminio.



DVD VIDEO dur. 60'

"Ho fatto prima di tutto il mio dovere, ho fatto il mio dovere come console e il mio dovere verso me stesso, verso la mia coscienza. E credo che tutti possano fare il loro dovere".

*Pierantonio Costa
candidato al Premio Nobel per la pace*

**TRASMESSO
SU RAI 1**

Per ricevere il DVD è sufficiente compilare questo coupon e inviarlo via fax:
SGI Srl - via Pomaro, 3 - 10136 Torino - fax 011 329 06 79 Per informazioni: tel. 011 35 99 08 - info@sgi.to.it

Coupon d'ordine

nome e cognome _____

p.iva / c.f. _____

indirizzo _____ cap _____ città _____

prov _____ telefono _____

firma _____

Desidero ricevere n° _____ copia/e di "La lista del console"

a Euro 12,00 cad. + spese di spedizione al seguente indirizzo: _____

Al sensi del D.L. 196/2003 autorizzo SGI srl al trattamento dei dati raccolti con questo coupon ai fini della gestione amministrativa del presente ordine. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con mezzi informatici presso gli uffici di SGI srl.



CARLO QUAGLIOTTI

Carlo è mancato il 6 agosto, quando m'illudevo che ce l'avrebbe fatta dopo avere attraversato tanto dolore.

Inizìo da praticante nello studio dell'avv. Federico Cipolla, al quale rimase sempre legato da riconoscenza e profondo affetto.

Il suo studio, a Chieri, si occupò sempre di diritto civile, con particolare attenzione alle tematiche ereditarie e tributarie.

Un grande avvocato, portava nella professione inesauribile entusiasmo, come più spesso accade a chi si è dedicato, e proficuamente prima che ad essa, ad altre attività.

Riconosceva al nostro lavoro il pregio di avvicinare all'uomo e alla vita, di sviluppare, più d'ogni altro, potenzialità intellettuali e di conoscenza.

Il suo spirito libero, sempre vigile e critico, prima di tutto con se stesso, si esprimeva, anche nel processo, con note di originalità che lo rendevano avversario temibile, corretto, preparato e spesso imprevedibile.

La connaturata curiosità per l'uomo, il diritto, i fenomeni sociali ed economici si traduceva nel lavoro in analisi accurate, sempre oltre l'apparenza.

Generoso nell'aiutare persone in difficoltà, era prodigo anche nell'affetto, non solo nell'intelligenza.


Carlo era il mio più caro amico, amicizia profonda, non solo risalen-


te a quaranta anni addietro, ore ed ore di conversazione, musica, camminate, buon vino, progetti.

Serate e vacanze trascorse con Carla, carissima moglie, Giulia e Andrea, splendidi figli ai quali ha donato quanto di più prezioso, la Sua presenza assidua.

Nelle ultime sere trascorse insieme, Carlo, consapevole della fine vicina, con premura mi chiedeva della mia salute: le ultime manifestazioni della capacità d'amare, e della sua capacità di sorprendere su questa terra.

Nicola Lauro





Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.

L'ECCELLENZA SI METTE IN LUCE.



Cura dei **SERVIZI** prima e dopo il servizio funebre, fornendo una consulenza gratuita e svolgendo una serie di pratiche in sede:

- REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE
- RECUPERO DELLE RATE PREGRESSE
- CHIUSURA DEL RAPPORTO PENSIONISTICO

PROFESSIONALITÀ' altamente qualificata grazie ad una periodica formazione delle risorse umane e professionali, per disporre di personale preparato che sappia comprendere e gestire al meglio il momento del lutto.

TRASPARENZA dal primo momento. Tutti gli operatori Giubileo sono muniti di tesserino di riconoscimento.


Perché l'eccellenza non si esprime solo con un'ampia offerta di classe e di alto livello, ma anche traducendosi in una vera e propria filosofia dell'operare.

011-6678
30 LINEE r.a. 24 ORE SU 24
6 AGENZIE IN TORINO



GIUBILEO
L'ARTE DELL'ULTIMO SALUTO

LucianoMoto®
FEEL DIFFERENT



cumenmultimedia

OPERAZIONE
50%

LA TUA DOLCE METÀ...

LA TUA NUOVA MOTO A METÀ PREZZO

**TRA DUE ANNI SCEGLI SE SOSTITUIRLA, TENERLA O RESTITUIRLA
IN PIÙ, PER DUE ANNI SCONTO DEL 50% SU MANUTENZIONE E TAGLIANDI COMPRESI I RICAMBI**

Casalgrasso S.S. Torino / Saluzzo Tel. 011 97 55 700 info@lucianomoto.com

WWW.LUCIANOMOTO.COM

un grande impegno delicato ai bambini

Il Poliambulatorio Villa Iris di Pianezza si impegna quotidianamente nel dare ai vostri figli i migliori strumenti e le più elevate professionalità per accompagnarli nella crescita. Un metodo delicato ma incisivo utilizzato anche con gli adulti e che contraddistingue la Struttura Sanitaria.

MODELLO METODOLOGICO MULTISCIPLINARE

Per lo sviluppo del bambino si propongono alcune funzioni globali dello sviluppo dell'individuo attraverso diverse Aree di Interventi Riabilitativi:

- ◆ Area Motorio Sensitiva
- ◆ Area Cognitiva
- ◆ Area Comunicativa
- ◆ Area Affettiva-Relazionale
- ◆ Area Alimentazione-Deglutizione

Valutazione e Trattamenti Riabilitativi

Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Ortopedia, Fisioterapia, Acquaticità, Idrokinesiterapia, Psicologia, Neuropsicomotricità, Foniatria, Logopedia, Otorinolaringoiatria, Odontoiatria, Oculistica, Medicina Sportiva, Educazione Alimentare

apertura
NUOVO

centro
odontoiatrico
adulti e bambini

VILLAIRIS
...ama i bambini

Villa Iris Srl - Via Cesare Pavese 12 - Pianezza TO - Per info: 011.9682282
Direttore Sanitario Dr. Domico Blefari
www.poliambulatoriovillairis.it - E-Mail villa_iris@tin.it



Nr 80 100 1974 - Rev. 04

OFFERTE LAVORO: FARMACISTA
SI CERCA PER POLIAMBULATORIO
PLURI SPECIALISTICO CONTATTARE IL 334-6432800

La Firma Digitale dà i numeri? Provi...

ACCEDO



premium

LA FIRMA DIGITALE CON L'ASSISTENZA CHE FA LA DIFFERENZA

La Firma Digitale è uno strumento ormai indispensabile per ogni Avvocato.

Una tecnologia utile, che talvolta però può far sorgere dei dubbi nell'installazione e nell'utilizzo. Per questo motivo è nato Accedo Premium, la Firma Digitale per gli Avvocati con il servizio di teleassistenza dedicato.

Infatti, Accedo Premium mette a vostra disposizione una **linea telefonica dedicata**, dove troverete qualcuno pronto ad ascoltarvi.

C'è di più, perché Con Accedo Premium potrete contare anche su di un tecnico pronto a collegarsi in tele-assistenza al vostro computer per risolvere i problemi legati al dispositivo di Firma Digitale Accedo da voi utilizzato.

Accedo Premium è disponibile come servizio aggiuntivo per chi ha già un dispositivo Accedo su computer Windows; oppure come kit composto da Firma Digitale su penna USB e pacchetto di assistenza, sempre per Windows.

E' una proposta DCS Software e Servizi



Da oltre 20 anni la DCS Software e Servizi è leader nel settore dei servizi software per l'Avvocatura italiana.

Il nostro impegno è costante non solo nel fornire ai nostri clienti soluzioni tecnologicamente avanzate, ma anche un servizio pre e post vendita personalizzato e di qualità.

Inoltre, per i professionisti dell'area piemontese,

i nostri comodi uffici in zona centrale, a due passi dalla fermata metro di P.za XIV Dicembre, sono aperti dal lunedì al venerdì, per fornirvi senza attese ulteriori servizi come la consegna o la diagnostica della SmartCard di Firma Digitale.



www.dcssrl.it/accedo
Via Boucheron 3 - Torino